

INDICE

PARTE A	Disposizioni generali del Servizio di Banca Telematica.
PARTE B	Norme relative al deposito a risparmio IW POWER
PARTE C	Disposizioni generali per la negoziazione in conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini e il collocamento di strumenti finanziari
PARTE D	Norme relative al servizio di deposito di strumenti finanziari a custodia e amministrazione

ALLEGATO ECONOMICO nel quale sono riportate le condizioni economiche applicate ai servizi disciplinati nelle precedenti parti A, B, C e D

ALLEGATO 1	Informativa sulla privacy ed estratto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
ALLEGATO 2	Regolamento dell'ufficio reclami e dell'Ombudsman Giurì Bancario
ALLEGATO 3	Informativa pre-contrattuale riguardante: (i) la banca e i servizi di investimento offerti; (ii) le misure di salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro del cliente; (iii) le tipologie di strumenti finanziari; (iv) i costi e gli oneri per la prestazione dei servizi di investimento
ALLEGATO 4	Documento di sintesi sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca

PREMESSE

- IW BANK S.p.A. (di seguito la Banca), appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane (UBI Banca), iscritta all'albo delle banche e aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, offre un servizio di banca telematica, alle condizioni di seguito riportate;
- il Servizio consente al Cliente di effettuare le operazioni bancarie di interrogazione e disposizione attualmente disponibili, o che vengano in seguito rese disponibili dalla Banca, nonché le operazioni di negoziazione in conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione d'ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari e collocamento di strumenti finanziari ai sensi del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (come appresso definito);
- il Cliente intende avvalersi del servizio offerto dalla Banca mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;
- il Cliente dà atto di essere stato edotto che nel caso di contratto a distanza, così come definito dall'art. 67-ter, comma 1, lett.a) del Codice del consumo, **egli ha diritto di recedere entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del contratto senza penali e senza dover indicare alcuna motivazione alla Banca.** Ai fini della decorrenza del diritto di recesso, il Cliente dà atto di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli artt.67-ter e ss.del Codice del consumo (anche attraverso il foglio informativo di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003). Il Cliente esercita il diritto di recesso inviando alla Banca presso la sua sede legale in Milano via Cavriana, 20 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- il Cliente ha preso visione della Nota Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
- il Cliente ha altresì cognizione delle modalità di funzionamento del sistema di collegamento via Internet a IWBanck dettagliatamente descritte nel sito www.iwbank.it;
- il Cliente dà atto di aver ricevuto, contestualmente alla sottoscrizione, copia cartacea del presente Contratto (come appresso definito);
- il Cliente prende atto di quanto previsto dall'articolo 1853 del codice civile, in ordine alla compensazione dei saldi attivi o passivi in caso di sussistenza di più conti e/o rapporti con la banca ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane o estere;
- l'esecuzione del Contratto è subordinata all'avenuta identificazione del Cliente, ai sensi di quanto previsto alla disposizione di cui agli articoli A3 ed A4;

tutto ciò premesso, da intendersi insieme agli allegati, parte integrante del Contratto,

si conviene quanto segue

PARTE A - Disposizioni generali del Servizio di Banca Telematica
Articolo A1 – Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nella presente Parte A si applicano in via generale a tutti i tipi di servizi prestati tempo per tempo dalla Banca, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi contrattuali che disciplinano l'esecuzione dei singoli servizi da parte della Banca, nel qual caso le norme specifiche prevalgono su quelle di questa parte A.
2. Gli Allegati degli accordi contrattuali sono parte integrante e necessaria dei contratti tempo per tempo stipulati tra la Banca e il Cliente.

Articolo A2 – Definizioni

Ai fini del presente Contratto, le parole indicate assumono il seguente significato:

Banca: IW BANK S.p.A., società appartenente al gruppo Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni (in forma abbreviata "UBI Banca"), iscritta all'Albo delle Banche, codice 3165.8;

Cliente: è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che sottoscrive il presente Contratto;

Codice del consumo: indica il D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206;

Servizio: significa il servizio di banca telematica offerto dalla Banca al Cliente. In base allo specifico modulo di adesione sottoscritto, il Servizio può consentire al Cliente di:

- ricevere dalla Banca i dati dei saldi contabili, dei movimenti e ogni altra informazione inerente ai rapporti allo stesso intestati tramite l'utilizzo dei supporti informatici;
- impartire alla Banca ordini, disposizioni e istruzioni per l'esecuzione delle operazioni atinenti ai servizi che la Banca rende di volta in volta disponibili al Cliente;
- impartire alla Banca ordini, disposizioni ed istruzioni in relazione alla negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e custodia ed amministrazione di strumenti finanziari.

Testo Unico Bancario: è il D.lgs.1 settembre 1993 n.385;

Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria: è il D.lgs.24 febbraio 1998 n.58.

Articolo A3 – Deposito della firma

1. Il Cliente è tenuto a depositare l'originale della propria firma (specimen di firma) e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando, per iscritto, i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
2. Il Cliente ed i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo tra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
3. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, e non siano trascorsi 3 giorni lavorativi bancari per provvedere; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Articolo A4 – Identificazione e adeguata verifica del Cliente

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa anticiclaggio vigente, la Banca adempie agli obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela. Pertanto, il Cliente (o l'eventuale titolare effettivo del rapporto) verrà identificato dalla Banca secondo le modalità previste dalla normativa e verrà valutato sulla base delle informazioni contenute nella sezione 3, del "Modulo di adesione ai servizi" (altre informazioni utili alla gestione del rapporto), che egli stesso dovrà obbligatoriamente rilasciare.
2. La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto che le informazioni acquisite dalla Banca nel "Modulo di adesione ai servizi" sezione 3 - ALTRE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE DEL RAPPORTO - sono finalizzate esclusivamente a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa anticiclaggio.
3. Nell'ambito di ciascun servizio ed in generale di ogni altro rapporto intrattenuto con la Banca, il Cliente nei suoi contatti telematici o telefonici verrà identificato dalla Banca esclusivamente mediante la verifica dei codici di sicurezza, ferma restando la facoltà della Banca di acquisire i dati anagrafici del Cliente. Il Cliente riconosce fin d'ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in dipendenza dei servizi ed autorizza la Banca ad effettuare registrazioni in via continuativa o non, senza ulteriore preavviso, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere intervenuti fra le parti.
4. La prova delle disposizioni impartite dal Cliente, come di ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento dei servizi, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca congiuntamente alle registrazioni delle conversazioni telefoniche e dei collegamenti informatici, effettuate dalla Banca stessa.

Articolo A5 – Modalità di svolgimento dei servizi di banca virtuale

1. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca consentirà l'effettuazione di operazioni a valere sul conto acceso a nome del Cliente solo a seguito del versamento sul conto stesso dell'importo minimo complessivo di 50 euro.
2. Il Cliente effettua le operazioni collegandosi alla Banca attraverso le reti telematiche o, alternativamente, tramite la rete telefonica.
3. Lo svolgimento delle operazioni a mezzo della rete telematica di cui al comma 2 dovrà essere necessariamente preceduto dall'accesso al sistema previa digitazione dei codici di sicurezza, user ID e password, impostati dal Cliente e di un ulteriore codice generato, volta per volta, da uno specifico dispositivo tecnico denominato one-time password token. I codici di sicurezza (user ID e password) sono impostati dal Cliente attraverso l'utilizzo del codicePIN 1 fornito dalla Banca, secondo quanto descritto nell'apposita sezione del sito www.iwbank.it, mentre il dispositivo tecnico one-time password token viene trasmesso al Cliente a mezzo posta prioritaria all'indirizzo di corrispondenza indicato al momento della registrazione. Tale dispositivo viene attribuito al Cliente in comodato gratuito, con applicazione della penale di cui all'Allegato economico in caso di mancata restituzione dello stesso alla chiusura del rapporto. L'esecuzione delle operazioni tramite rete telematica, a seguito dell'accesso al sistema, comporta altresì la digitazione a cura del Cliente dell'ulteriore codice di sicurezza generato, volta per volta, dal dispositivo one-time password token. Nel caso in cui il Cliente utilizzi la rete telefonica, lo stesso dovrà fornire all'operatore i codici di sicurezza da lui impostati.
4. La Banca potrà mettere a disposizione tempo per tempo del Cliente ulteriori funzionalità di sicurezza, eventualmente supportate da specifici dispositivi, per l'accesso ai servizi della Banca medesima. Le caratteristiche tecniche e le istruzioni di utilizzo delle predette funzionalità di sicurezza nonché le modalità per farne richiesta saranno rese note ai clienti di volta in volta nel sito internet della Banca. Le eventuali condizioni economiche applicate dalla Banca in relazione alle funzionalità di sicurezza disciplinate in questo comma saranno specificate e rese note ai clienti nell'apposito allegato economico.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.L. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

5. I codici di sicurezza (user ID e password), il Codice PIN 1, il dispositivo tecnico one-time password token nonché le ulteriori funzionalità di cui al precedente comma 4 (di seguito denominati "Dispositivi di Sicurezza") sono strettamente personali e non possono essere in alcun caso comunicati e/o ceduti ad altri soggetti. Pertanto, il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei Dispositivi di sicurezza: non potendo la Banca verificare in alcun modo l'identità di chi accede al Servizio, il Cliente risponde dell'eventuale indebito uso, da chiunque operato, dei Dispositivi di sicurezza.

6. Nel caso di smarrimento o di furto dei Dispositivi di Sicurezza, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione al numero verde della Banca, confermandolo successivamente, tramite lettera raccomandata da inviarsi entro le 48 ore successive alla presa di coscienza dello smarrimento o del furto, ed allegando copia della denuncia presentata alle autorità competenti.

7. Per ragioni di tutela della sicurezza informatica, i Dispositivi di Sicurezza potranno essere periodicamente sostituiti a cura della Banca, previa comunicazione al Cliente. Qualora il Cliente abbia fondato timore che terzi estranei siano a conoscenza dei Dispositivi di Sicurezza, dovrà darne immediata comunicazione alla Banca, la quale avrà facoltà di sospendere temporaneamente l'operatività del Servizio nei suoi confronti.

Articolo A6 – Comunicazioni

1. Le comunicazioni tra la Banca e il Cliente avvengono tramite tecniche di comunicazione a distanza (rete internet, posta elettronica, telefono, telefax, posta, telex, telegramma), salvo che la normativa ovvero gli accordi tra le Parti relativi agli specifici servizi e prodotti della Banca prevedano specificamente particolari forme di comunicazione. Il Cliente comunica con la Banca utilizzando i recapiti indicati nell'informativa precontrattuale dal medesimo ricevuta prima della sottoscrizione del Contratto (sito internet, indirizzo di posta elettronica, numeri telefonici e di telefax). La Banca comunica con il Cliente utilizzando i recapiti indicati dal Cliente al momento dell'apertura del rapporto, ovvero con successive comunicazioni. In alcune località, la Banca dispone di proprie succursali, attraverso le quali il Cliente può comunicare con la Banca. L'elenco aggiornato delle succursali è disponibile in via continuativa sul sito internet della Banca.

2. Salvo quanto previsto nel comma precedente, la Banca trasmette le proprie comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente all'apertura del rapporto, ovvero ai successivi indirizzi di posta elettronica comunicati dal Cliente alla Banca. In ogni caso l'invio di carte multifunzione, di codici segreti e password sarà effettuata a mezzo posta, con invio al Cliente all'indirizzo indicato nel "Modulo di adesione ai servizi", ovvero fatto conoscere successivamente per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci prima dell'invio della relativa corrispondenza e alla Banca presso il proprio recapito indicato nel modulo di adesione.

3. Il Cliente e la Banca riconoscono la validità delle comunicazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza.

Articolo A7 – Rapporti cointestati

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, in mancanza di speciali disposizioni impartite congiuntamente da tutti i cointestatori, questo si intende ad uso disgiunto. Tutte le disposizioni a valere sul rapporto, compresi gli ordini e le revocche degli stessi, potranno essere effettuate da ciascun cointestatore autonomamente e con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatori. Comunque la Banca può effettuare le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, ad uno solo dei cointestatori con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

2. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al terzo comma dell'articolo A3.

3. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell'articolo A3.

4. La Banca ha facoltà di comunicare, a proprio insindacabile giudizio, ogni informazione relativa alle operazioni bancarie e finanziarie agli eventuali fidejussori.

5. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatore, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatori in solido fra loro.

6. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa.

7. Ciascun cointestatore è ritenuto responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei codici PIN e della password a lui assegnata, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate tramite l'utilizzo dei predetti codici saranno imputate a tutti i cointestatori del conto in via tra loro solidale.

Articolo A8 – Morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatori

1. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del conto ai sensi dell'articolo precedente, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente sul conto ad eccezione del caso in cui questo sia ad uso congiunto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

2. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca si riserva il diritto di pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, all'atto di disposizione, quando da uno di questi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Articolo A9 – Garanzie

1. Il Cliente riconosce espressamente che il deposito a risparmio e il deposito titoli fungono da rapporto di provvista per tutti i servizi svolti e le operazioni effettuate dalla Banca e sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della Banca nonché di ogni importo maturato a suo favore rinveniente dalla suddetta operatività.

Articolo A10 – Diritto di ritenzione e di compensazione

1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.

2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

3. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane o estere, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice civile (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse) o comunque al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili ed anche qualora il credito del Cliente derivi da rapporti di mandato, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipersi la convenzione di assegno, la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente, anche per via telefonica o telematica.

4. Per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, la Banca è autorizzata dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca e presso società del gruppo creditizio di appartenenza di quest'ultima.

5. La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sul deposito di quest'ultimo, anche cointestato ed indipendentemente dall'esistenza di un saldo attivo.

6. Parimenti la Banca potrà stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore, salvo il diritto del Cliente di chiederne giustificazione.

7. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri sulle attività del Cliente, sono interamente a carico di quest'ultimo, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

8. La facoltà di compensazione prevista nel comma 3 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, salvo diverso accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.

Articolo A11 – Durata e facoltà di recesso

1. I rapporti regolati dalle presenti norme si intendono a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 33 del Codice del consumo, ad ognuna delle parti è riservato il diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, con il preavviso di 15 giorni o qualora sussista giustificato motivo senza preavviso. L'efficacia del recesso è connessa al momento in cui la parte non recedente ne riceva comunicazione. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati con comunicazione tempestiva rispetto all'esecuzione dell'ordine.

Articolo A12 – Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario, i tassi, le norme e le condizioni economiche che disciplinano i singoli servizi. La Banca effettua la relativa comunicazione, tramite invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente, utilizzando il documento di sintesi, che aggiorna quello unito al Contratto, nel quale sono chiaramente evidenziate le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali effettuata ai sensi del comma precedente, prevede un preavviso minimo al Cliente di due mesi, da effettuarsi in forma scritta, anche tramite posta elettronica. Il Cliente ha diritto, entro la data prevista per l'applicazione delle nuove condizioni contrattuali, di recedere dal contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Articolo A13 – Esecuzione degli incarichi

1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, anche per via telematica e/o telefonica, nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi, salva la possibilità della Banca di rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con la necessaria diligenza e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'articolo 1856 codice civile, è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1717 codice civile, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, senza che per questo risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente.

4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'articolo 1373 codice civile, l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. La revoca dell'incarico non inficia il vincolo contrattuale esistente tra la Banca e il Cliente.

5. In assenza di istruzioni particolari del Cliente, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento o di bonifico sarà determinato dalla Banca in relazione alle procedure utilizzate nell'ambito della propria organizzazione.

6. Per le operazioni più ricorrenti e/o ripetitive, quali ad esempio prelievi e pagamenti effettuati con la Carta Bancomat e con carte di altro tipo, la Banca si riserva di non inviare al Cliente la relativa lettera contabile, salvo espressa richiesta del Cliente.

7. Le operazioni stesse verranno singolarmente riportate nell'estratto conto con specifica causale.

8. La limitazione di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1717 codice civile, prevista nel comma 3, è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, salvo diverso accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.

Articolo A14 – Reclami

1. Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere effettuati entro 90 giorni dalla ricezione da parte del Cliente dell'avviso di esecuzione, per lettera, telegramma o per via informatica, a seconda che la comunicazione gli sia stata data per lettera, telegramma o per via informatica. Trascorso il termine indicato al comma precedente, l'operato della Banca si intenderà approvato.

2. Il Cliente può rivolgere i reclami di cui al comma precedente all'Ufficio reclami della Banca, anche utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione del Cliente nell'area riservata del sito Internet della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Arbitro Bancario Finanziario e all'Ombudsman Giuri Bancario, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti il cui testo è allegato al Contratto (Allegato n.2).

Articolo A15 – Cessione del rapporto

Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a cedere il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso scaturenti ad altro istituto di credito in caso di cessione di rapporti giuridici in blocco così come previsto e regolamentato dall'art. 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo Unico Bancario).

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

Articolo A16 – Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità – Cause di forza maggiore

1. Nei rapporti con il Cliente e, in generale, con tutta la clientela, la Banca osserverà criteri di diligenza in conformità con quanto previsto dall'articolo 1176 codice civile.

2. È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivino al Cliente da: sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; serrate o scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; altre cause non imputabili alla Banca ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.

3. L'utilizzo del Servizio è consentito 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Il Servizio potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni. La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.

Articolo A17 – Sospensione o abolizione del servizio

1. La Banca ha facoltà di sospendere e o abolire il Servizio in qualsiasi momento dandone preavviso, ove possibile, per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere l'operatività di singoli clienti, per motivi cautelari. La sospensione o abolizione del Servizio, non inficia il rapporto contrattuale tra la Banca e il Cliente.

Articolo A18 – Obblighi di riservatezza

1. La Banca adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito del Servizio. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni, trasmesse attraverso il Servizio, ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso alla stessa Banca non imputabili o dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca, fermo restando l'onere della prova a suo carico.

Articolo A19 – Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizioni di procedibilità.

1. In relazione all'obbligo sancito dall'art 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria, le Parti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all'Organismo costituito dal "Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo, le Parti – anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero di Giustizia.

2. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità per il Cliente di attivare:

- Con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari il procedimento di cui all'art. 128-bis del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito da Banca d'Italia, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5 comma 1;
- Con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi di investimento il procedimento di cui al d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, e cioè il ricorso alla Camera di conciliazione istituita presso Consob, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5 comma 1.

Articolo A20 – Foro competente

1. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e/o di deposito titoli, e di ogni altro rapporto, di qualunque natura, regolamentato in questo Contratto, il foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Milano, mentre quello competente per le azioni intraprese dalla Banca è anche quello in cui si trova la dipendenza della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

2. Qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell'art 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio eletto dal Cliente.

Articolo A21 – Condizione sospensiva

1. L'efficacia del Contratto, in relazione all'attivazione dei Servizi con la connessione alla rete, è subordinata all'ottenimento da parte della Banca della seguente documentazione:

- copia del contratto ed allegati sottoscritti dal Cliente con espressa accettazione delle clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 codice civile; nonché
- avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi delle disposizioni in materia di anticiclaggio tempo per tempo vigenti. A tal fine la Banca confermerà al Cliente su supporto cartaceo o elettronico, l'avvenuta ricezione dei documenti richiesti e la regolarità degli stessi.

Articolo A22 – Limiti operativi

Il Cliente, nell'impartire disposizioni, è tenuto ad operare entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei rapporti intrattenuti.

Articolo A23 - Risoluzione del Contratto

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell'articolo 1456 codice civile, qualora il Cliente:

- non si attenga alle limitazioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione ai servizi prestati e, in particolare, alla disciplina relativa ai versamenti e alle garanzie richieste per l'operatività in strumenti finanziari;
- non corrisponda alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione ai servizi svolti.

2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la Banca avrà comunicato al Cliente, mediante lettera raccomandata, telegramma o telex che essa intende avvalersi della presente clausola.

3. In ogni caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, la Banca potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

PARTE B - Norme relative al rapporto di deposito a risparmio
PARTE B – Norme relative al rapporto di deposito a risparmio
Articolo B1 - Alimentazione del deposito a risparmio

I versamenti sul deposito a risparmio, da parte del Cliente o di terzi, possono essere effettuati tramite bonifico, assegno bancario o circolare ovvero secondo la tecnica di cui al successivo art. B6 o le altre modalità di volta in volta accettate dalla Banca.

2. Perché l'ordine di pagamento tramite bonifico sia eseguito correttamente sul conto corrente del Cliente beneficiario, è necessario che l'ordinante indichi, oltre il corretto nominativo del Cliente beneficiario, il corretto codice IBAN (International Bank Account Number) del conto corrente da accreditare. Tale codice deve essere fornito preventivamente dal Cliente al proprio pagatore prima dell'esecuzione del bonifico.

3. L'errata indicazione del nominativo del Cliente beneficiario e/o il mancato o errato utilizzo del codice IBAN comporta, qualora non sia possibile per la Banca identificare in modo certo e univoco il beneficiario, il rifiuto dell'operazione di pagamento alla Banca dell'ordinante.

4. L'importo di assegni bancari e assegni circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle Condizioni Economiche. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazione impersonale e/o con tecniche di comunicazione a distanza.

5. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. In caso di mancato incasso, la Banca, fermi restando tutti i diritti e le azioni riconosciute dalla legge, si riserva la facoltà di eliminare la relativa partita del deposito a risparmio del Cliente dandone comunicazione al Cliente.

Articolo B2 – Disponibilità e valute dei bonifici da accreditare nel mercato interno europeo

1. Per i bonifici in euro ricevuti nell'ambito del mercato interno europeo, la Banca rende disponibile sul conto del proprio Cliente l'importo del bonifico non appena riceve i fondi, a condizione che i dati relativi al nominativo del Cliente e il codice IBAN del conto da addebitare siano corretti.

2. Qualora il nominativo del Cliente e/o il codice IBAN non siano corretti, ma sia possibile individuare in modo certo e univoco il beneficiario, poiché la procedura informatica sottostante, per motivi di sicurezza, tiene in sospenso le partite e richiede un intervento manuale, l'importo è reso disponibile immediatamente appena effettuato il controllo e l'identificazione certa del Cliente beneficiario.

Articolo B3 – Versamenti per corrispondenza tramite i servizi postali

1. Il Cliente può versare per corrispondenza contanti, assegni e vaglia allegando la distinta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero del conto corrente nonché l'esatta intestazione del medesimo. La spedizione del plico, a cura del Cliente, può avvenire esclusivamente tramite vettori specializzati ed il relativo rischio è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento, sottrazione o distruzione durante il trasporto. Non è consentito effettuare in un unico plico versamenti su più di un conto corrente e ciascuna spedizione deve riguardare un solo plico. La Banca provvede ad aprire il plico apponendo sulla stessa il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui si considera effettuato il versamento e dà notizia dell'accreditamento sul conto corrente dei valori ricevuti tramite l'estratto conto inviando direttamente per posta o per via telematica al Cliente la conferma dell'operazione.

2. Il versamento e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo al momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello bancario della Banca e, qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione al Cliente, alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare, e facendo fede, ad ogni fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca. Se sono versati valori contanti, ai fini del rispetto della normativa sui servizi di pagamento nel mercato interno europeo e dei termini di esecuzione dalla stessa indicati, il versamento si intende effettuato in tale giorno lavorativo bancario. Qualsiasi azione o reclamo del Cliente, da inoltrarsi per iscritto, inerente ai versamenti in tal modo effettuati per corrispondenza devono essere proposti nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di spedizione del plico.

Articolo B4 – Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati

1. La Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni con altri intermediari abilitati, che il Cliente, rivolgendosi alle strutture operative di altri intermediari abilitati, possa effettuare operazioni di versamento che verranno contabilizzati sul deposito a risparmio presso la Banca.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il Cliente prende atto che la Banca può imporre particolari limiti operativi anche nell'importo dei versamenti e dei prelievi.

3. In relazione alle convenzioni con altri intermediari abilitati stipulate o che saranno successivamente stipulate dalla Banca, il Cliente prende atto che la Banca le rende note ai Clienti, unitamente alle istruzioni tecnico-operative e alle limitazioni di cui al precedente comma 2 di questo articolo, mediante apposite pagine del proprio sito Internet.

4. Le condizioni economiche applicate ai servizi prestati per il tramite di altri intermediari abilitati sono specificate nell'Allegato Economico e comunque mantenute costantemente aggiornate nel sito Internet della Banca.

5. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca si riserva la facoltà di sospendere o abolire i servizi disciplinati in questo articolo in qualsiasi momento, previa comunicazione ai clienti effettuata anche in forma generalizzata tramite avviso inserito nel proprio sito internet.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

Articolo B5 – Conti di Appoggio

1. Il Cliente deve necessariamente comunicare gli estremi da un minimo di uno a un massimo di tre conti correnti bancari (di seguito, "Conti di Appoggio"). I Conti di Appoggio sono gli unici conti correnti verso i quali il Cliente può disporre accrediti mediante prelievi dal deposito a risparmio.
2. Possono essere utilizzati quali Conti di Appoggio esclusivamente conti correnti bancari di cui il Cliente sia titolare o contitolare, aperti presso banche autorizzate a svolgere l'attività bancaria in Italia.
3. La Banca si riserva la facoltà di non eseguire operazioni di prelievo verso un conto corrente bancario (indicato dal Cliente quale Conto di Appoggio) fino a quando gli estremi identificativi di tale conto siano stati verificati. In tal caso la Banca informa tempestivamente il Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, al fine di consentire l'operatività su tale conto.

Articolo B6 - Alimentazione permanente del deposito a risparmio

1. Il Cliente, con la sottoscrizione del Modulo di adesione, autorizza la Banca ad attivare l'alimentazione permanente del deposito a risparmio mediante autorizzazione permanente di addebito sul Conto di Appoggio indicato nel Modulo di adesione e/o sui Conti di Appoggio successivamente comunicati, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. Sulla base di tale autorizzazione la Banca attiva la procedura al fine di verificare presso la banca domiciliataria del Conto di Appoggio gli estremi identificativi di tale conto (codice IBAN, ABI, CAB, numero e intestazione del conto corrente) e consentire l'eventuale addebito sul predetto Conto di tutti gli ordini d'incasso elettronici inviati dalla Banca, contrassegnati con il Codice Azienda di quest'ultima e relativi a disposizioni impartite dal Cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza. Ove il Cliente intenda disporre versamenti tramite l'alimentazione permanente successivamente all'apertura del deposito a risparmio, impartisce alla Banca apposita disposizione tramite tecniche di comunicazione a distanza. Tale disposizione è eseguita alla data e con la valuta comunicata al Cliente e a condizione che sul Conto di Appoggio vi siano disponibilità sufficienti.
3. Il Cliente può disporre in ogni momento la sospensione ovvero la cessazione dell'alimentazione automatica del deposito a risparmio presso IWBANK, dandone comunicazione scritta alla IWBANK medesima e alla banca domiciliataria.
4. Il Cliente prende atto che l'alimentazione automatica del deposito a risparmio mediante addebito del Conto di Appoggio comporta per il Cliente il sostenimento dei costi (commissioni e spese) previsti dal contratto di conto corrente stipulato con la banca domiciliataria del Conto di Appoggio.

Articolo B7 - Prelevamenti

1. Salvo quanto previsto nel successivo articolo B21, i prelevamenti dal deposito a risparmio possono essere effettuati, entro il limite del saldo liquido e disponibile del deposito medesimo, esclusivamente tramite giroconto su un altro deposito a risparmio in essere presso IWBANK di cui il Cliente sia titolare o contitolare ovvero tramite trasferimento su uno dei Conti di Appoggio, secondo quanto previsto in questo contratto.
2. Il Cliente prende atto che – trattandosi di deposito a risparmio – è preclusa la possibilità di effettuare prelevamenti dal deposito a risparmio mediante emissione di assegni, per contanti ovvero con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo.

Articolo B8 - Misure di tutela e correttive.

1. Il Cliente ottiene una rettifica dalla Banca solo se, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento a valere sul conto di deposito non autorizzata o effettuata in modo difforme da quanto correttamente disposto, ne dà pronta e immediata comunicazione alla Banca.
2. In ogni caso la Banca può non procedere ad alcuna rettifica se il Cliente effettua la comunicazione di cui al comma precedente oltre 13 mesi dalla data di addebito dell'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo difforme rispetto a quanto previsto.
3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, nel caso di un'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto la Banca, effettuati i dovuti riscontri e fatto salvo il caso di frode del Cliente, provvede a rimborsare senza indugio il Cliente, riportando il conto corrente addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.

Articolo B9 - Mancata o inesatta esecuzione di operazioni di pagamento.

1. Per le operazioni di pagamento disposte dal Cliente a valere sul conto di deposito la Banca risponde della loro corretta esecuzione solo fino al momento del ricevimento dell'importo dell'operazione da parte della banca o del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
2. Per le operazioni di pagamento di cui il Cliente è beneficiario, la Banca risponde della corretta esecuzione dell'operazione dal momento della ricezione dei fondi fino al momento della messa a disposizione dell'importo dell'operazione a favore del Cliente medesimo.
3. Se la Banca è responsabile ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, riacisce senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, riporta il conto di deposito addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo, salvo che il Cliente voglia mantenere ferma l'esecuzione dell'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto.
4. In ogni caso di mancata o inesatta esecuzione, il Cliente può chiedere alla Banca di rintracciare l'operazione di pagamento e di esserne prontamente informato.
5. Nei confronti del Cliente che sia beneficiario di un'operazione di pagamento che risulti non autorizzata o inesatta o legittimamente ripudiata, ai sensi di legge, da parte del pagatore, così come in caso di mancata o parziale ricezione dei relativi fondi da parte dell'intermediario del pagatore o di un suo tramite, la Banca può stornarne il relativo importo, dandone comunicazione, con qualsiasi mezzo, al Cliente.

Articolo B10 - Identificativo unico.

1. Quando un'operazione di pagamento è eseguita conformemente all'eventuale identificativo unico stabilito per ciascun servizio e fornito dal Cliente, l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il conto indicato dall'identificativo unico, anche se l'ordine reca ulteriori informazioni anche non coerenti con il medesimo identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento. Su richiesta del Cliente e previo pagamento delle relative spese, la Banca si attiva comunque per recuperare, per quanto possibile, i fondi oggetto dell'operazione di pagamento eseguita in presenza di un identificativo unico inesatto.

Articolo B11 - Ripartizione delle spese.

1. Per le operazioni di pagamento che non comportano alcuna conversione valutaria da parte della Banca del pagatore, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dalle rispettive banche o prestatori di servizi di pagamento.

Articolo B12 - Autorizzazione a eseguire un'operazione di pagamento e revoca dell'autorizzazione.

1. Il Cliente deve disporre le operazioni di pagamento collegandosi con la Banca attraverso la rete telematica o, alternativamente, per via telefonica, in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte A – Disposizioni Generali del Servizio di Banca Telematica e autorizzando, nei modi previsti, la disposizione dei singoli ordini di pagamento.
2. In mancanza di autorizzazione espressa conformemente al comma precedente, l'operazione di pagamento si considera non autorizzata e, pertanto, la Banca può non darvi seguito alcuno.
3. Il Cliente può revocare le operazioni di pagamento, già autorizzate, non oltre il momento in cui le stesse abbiano avuto un principio di esecuzione.
4. Una volta spirati i termini di irrevocabilità di cui al comma precedente, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se, compatibilmente con le modalità di esecuzione, vi è accordo fra il Cliente e la Banca.
5. Nel caso di autorizzazione di incarichi soggetti a esecuzione continuata o periodica, l'eventuale revoca non ha effetto alcuno sugli ordini già eseguiti o in corso di esecuzione.
6. In ogni caso la revoca va comunicata alla Banca in forma scritta, fatta salva ogni diversa modalità previamente ed esplicitamente pattuita con la Banca, anche in relazione ai singoli servizi di pagamento.

Articolo B13 - Ricezione degli ordini.

1. Salvo il caso in cui sia diversamente indicato, il momento di ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine medesimo è ricevuto dalla Banca.
2. Se il momento di ricezione cade in una giornata non operativa della Banca, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto la prima giornata operativa successiva.
3. La Banca può stabilire per i singoli servizi di pagamento un limite orario (cut-off) oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti non saranno respinti (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. B9), ma verranno eseguiti considerandoli ricevuti la prima giornata operativa successiva.
4. Il Cliente, salvo se diversamente previsto, può disporre ordini di pagamento con data di esecuzione futura: in questo caso l'ordine si intende ricevuto in tale data e il conto corrente di addebito dovrà presentare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'ordine, diversamente la Banca può non darvi corso restando esonerata da qualsiasi responsabilità in proposito. Se detta data futura cade in una giornata non operativa della Banca, vale quanto disposto dal precedente comma 2.
5. La Banca darà esecuzione a eventuali ordini di pagamento recanti una data di esecuzione anteriore a quella di ricezione degli stessi considerando come data di esecuzione la data di effettiva ricezione.
6. Se il Cliente dispone un ordine di pagamento fornendo, oltre alla data di esecuzione richiesta o determinata ai sensi dei precedenti commi, ulteriori indicazioni incompatibili con la predetta data di esecuzione, la Banca esegue l'ordine facendo prevalere, in ogni caso, la data di esecuzione richiesta o determinata ai sensi dei precedenti commi.
7. La Banca può chiedere il rimborso degli oneri eventualmente richiesti da altri intermediari o dai sistemi di pagamento se il Cliente chiede l'accredito al beneficiario (o l'addebito al pagatore, se il Cliente opera in veste di beneficiario) in data o con valuta di accredito o di addebito non compatibile con la data di ricezione dell'ordine (quando l'operazione sia comunque consentita dalla Banca e dai sistemi di pagamento previo pagamento di penali o altre somme a titolo di compensazione dell'intermediario).
8. In ogni caso la Banca procede, ai sensi dei precedenti commi, all'esecuzione degli ordini di pagamento disposti dal Cliente solo se il conto di addebito presenta disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione medesima: in caso contrario, la Banca può non darvi corso, restando esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Articolo B14 - Rifiuto degli ordini di pagamento.

1. Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite per i singoli servizi di pagamento, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento regolarmente autorizzato, salvo che ciò sia vietato da pertinenti disposizioni di legge (come nel caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di motivi di antiriciclaggio o di antiterrorismo).
2. Se la Banca si rifiuta di dare esecuzione a un ordine di pagamento, ne dà comunicazione al Cliente, salvo che ciò sia vietato da pertinenti disposizioni di legge, con qualsiasi mezzo, entro il giorno operativo successivo alla ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine entro il quale l'ordine, se non fosse rifiutato, verrebbe eseguito; in questa comunicazione indica, ove possibile, i motivi del rifiuto e, se del caso, le procedure per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto.
3. Un ordine di pagamento rifiutato si considera come mai ricevuto.
4. In caso di rifiuto obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare le spese previste nell'allegato documento di sintesi per la comunicazione del rifiuto.
5. La Banca non risponde di eventuali disservizi derivanti da errata interpretazione delle istruzioni impartite dal Cliente che siano imprecise o di difficile lettura.

Articolo B15 - Momento di ricezione, tempi di esecuzione, disponibilità delle somme, termini di stornabilità, data valuta di addebito o di accredito, tassi, spese, oneri, commissioni e penali.

1. Il momento di ricezione e i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento, la disponibilità delle somme accreditate, i termini di stornabilità delle operazioni, la data di valuta dell'addebito o dell'accredito, i tassi di riferimento, le spese, gli oneri, le commissioni e le penali a carico del Cliente sono indicati nell'Allegato Economico.

Articolo B16 - Informazioni in merito alle singole operazioni di pagamento.

1. Prima dell'esecuzione di un ordine di pagamento la Banca, ove consentito dal mezzo o dal canale utilizzato per disporre l'ordine, su richiesta del Cliente fornisce informazioni sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente medesimo deve corrispondere, con le stesse modalità con le quali il Cliente intende disporre l'ordine di pagamento o con qualsiasi altro mezzo idoneo.
2. Successivamente all'esecuzione di un ordine di pagamento, fatti salvi diversi obblighi di legge, la Banca rende disponibili al Cliente le seguenti informazioni:
 - a) un riferimento che consenta al Cliente di individuare l'operazione di pagamento;
 - b) per gli ordini di pagamento disposti dal Cliente: i dati relativi al beneficiario (ove disponibili) e la data di valuta dell'addebito;
 - c) per gli ordini di pagamento di cui il Cliente è beneficiario: i dati relativi all'ordinante (ove disponibili), le eventuali informazioni trasmesse con la medesima operazione di pagamento nonché la data di valuta dell'accredito;
 - d) l'importo dell'operazione espresso nella valuta del conto corrente di regolamento o in quella utilizzata per disporre l'ordine di pagamento;
 - e) l'importo di tutte le spese (compresa la loro suddivisione) e degli eventuali interessi.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

3. Le informazioni di cui al precedente comma saranno disponibili presso la Banca per un periodo non superiore a 13 mesi dalla data di regolamento di ciascuna operazione di pagamento.
4. Le informazioni di cui al precedente comma 2 sono rese al Cliente per via telematica, su supporto durevole. Se il Cliente richiede informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle indicate al precedente comma 2, oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel presente contratto, il Cliente dovrà corrispondere le relative spese.
5. Una volta decorso il termine di cui al precedente comma 3, restano in ogni caso fermi, ai sensi di legge, gli eventuali diritti del Cliente e dei suoi successori di ottenere copia delle operazioni previo pagamento delle relative spese.

6. Se il Cliente ha già ottenuto, in qualunque modo, le informazioni di cui al precedente comma 2, eventuali copie delle stesse (purché relative a operazioni di pagamento poste in essere negli ultimi 10 anni) saranno fornite entro 90 giorni dalla data di richiesta e previo pagamento delle relative spese.

Articolo B17 - Esclusione di responsabilità.

1. La Banca non risponde dei casi di forza maggiore e di caso fortuito che possono verificarsi presso la Banca medesima o presso corrispondenti, anche non bancari, così come ogni qual volta essa abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da obblighi di legge o da disposizioni delle competenti Autorità.

Articolo B18 - Modifiche delle condizioni contrattuali.

1. In qualunque momento la Banca può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali relative ai servizi di pagamento, dandone comunicazione al Cliente con un preavviso di almeno 2 mesi rispetto alla data di applicazione prevista. Tale comunicazione sarà effettuata tramite invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla, recedendo dal contratto senza spese, purché il recesso avvenga prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio relativi ai servizi di pagamento possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso purché, nel caso di variazioni sfavorevoli per il Cliente, ciò sia conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento prescelti e convenuti fra le parti e, se la modifica riguarda i tassi di interesse, di ciò ne sia fornita comunicazione al Cliente, anche nell'ambito delle comunicazioni periodiche dovute per legge.

4. Se il Cliente riveste la qualità di "consumatore" ai sensi della normativa, la Banca può modificare le condizioni contrattuali solo se sussiste un giustificato motivo.

Articolo B19 - Recesso.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. B15, in qualunque momento il Cliente può recedere dai servizi di pagamento a valere sul conto di deposito, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone preventiva comunicazione alla Banca a mezzo lettera raccomandata a.r.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. B15 la Banca può recedere dai servizi di pagamento a valere sul conto di deposito, dandone preavviso almeno 2 mesi prima al Cliente, fermo restando che, in caso di giustificato motivo ai sensi dell'art. 33, terzo comma, del D. Lgs. n. 206/2005, la Banca può recedere senza necessità di preavviso, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. La comunicazione di recesso viene trasmessa tramite invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente.

3. Le spese addebitate periodicamente per i servizi di pagamento prestati nel periodo antecedente il recesso sono dovute in misura proporzionale a tale periodo e, se pagate anticipatamente per intero, sono proporzionalmente rimborsate.

Articolo B20 - Esposti.

Il Cliente può presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo B21 - Compravendite di strumenti finanziari

1. Il Cliente può impiegare le disponibilità liquide disponibili sul proprio deposito a risparmio, seguendo le istruzioni rese disponibili sul sito internet della Banca, per l'esecuzione di ordini aventi ad oggetto l'acquisto di titoli dello Stato italiano ovvero di altri titoli (anche emessi da IWBANK) che la Banca individua giornalmente nel proprio sito internet. In ciascuna giornata, il numero di ordini aventi ad oggetto i titoli individuati dalla Banca, ai sensi del precedente periodo di questo comma 1, non potrà essere superiore a 2 (due) per ciascuno dei predetti titoli.

2. Salvo quanto previsto nel successivo comma 4, gli strumenti finanziari acquistati ai sensi del precedente comma 1 restano vincolati sul conto di deposito intestato al cliente sino alla loro scadenza, con la conseguenza che il cliente non potrà disporre in alcun modo né per effettuare operazioni di vendita né per effettuare operazioni di trasferimento.

3. Il cliente può rilasciare alla Banca il consenso ad utilizzare i titoli di sua proprietà. In questo caso, la Banca può concludere contratti di prestito di strumenti finanziari, i quali determinano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1814 cod. civ., il trasferimento della proprietà degli strumentifinanziari dal Cliente al Mutuatario. Nella conclusione dei contratti di prestito di strumenti finanziari, la Banca agisce con piena discrezionalità senza la preventiva autorizzazione del Cliente, decidendo autonomamente, entro i limiti specificamente previsti in questo accordo, la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da concedere in prestito, le giornate di esecuzione dei singoli contratti e le controparti contrattuali. La Banca è sin d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., a concludere le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari con se stessa e ad assumere quindi, oltre alla veste di rappresentante del Cliente, anche la veste di Mutuatario. La Banca garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione di quanto sopra previsto. Il diritto di voto, i proventi degli strumenti finanziari accordati in prestito nonché gli altri diritti accessori sugli strumenti finanziari spettano, salvo quanto di seguito previsto, al Mutuatario, per l'intera durata del prestito. Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto dei contratti di prestito attribuiscono al dividendo e/o ad altri proventi in denaro che il Mutuatario incassa nel corso della durata del prestito, la Banca si impegna, anche per conto del Mutuatario, ad effettuare a favore del Cliente un pagamento equivalente al dividendo e/o al provento in denaro, al netto delle ritenute previste dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti. Tale pagamento viene effettuato con accredito del conto corrente che il Cliente ha in essere presso la Banca, con data valuta coincidente con la data del termine di durata del prestito. Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito attribuiscono il diritto di ottenere quantità aggiuntive di strumenti finanziari della medesima tipologia di quello oggetto del prestito ovvero di altra tipologia e/o altri valori e tali strumenti finanziari e/o valori vengono consegnati al Mutuatario nel corso della durata del prestito, la Banca si impegna, anche per conto del Mutuatario, a consegnare al Cliente, al termine del periodo di durata del prestito, anche le predette quantità aggiuntive di strumenti finanziari e/o valori ricevuti dal Mutuatario.

4. L'esecuzione degli ordini di cui al precedente comma 1 è disciplinata dalle "disposizioni generali per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento di strumenti finanziari" di cui alla parte C di questo contratto. Il deposito, la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dalle "norme relative al servizio di deposito di strumenti finanziari a custodia e amministrazione" di cui alla parte D di questo contratto.

5. In relazione all'esecuzione degli ordini di cui al precedente comma 1, la Banca attribuisce al Cliente, in deroga a quanto previsto nella parte C di questo contratto, la facoltà di chiedere alla Banca medesima la revoca dell'ordine impartito anche successivamente alla sua esecuzione. In tal caso, la Banca provvederà a: (i) riaccreditare il deposito a risparmio del cliente con la medesima data valuta dell'operazione di addebito, imputando la relativa disponibilità al comparto "ordinario"; (ii) a scaricare gli strumenti finanziari dal conto di deposito del cliente. In relazione a quanto previsto nel precedente comma 3, la richiesta di revoca comporta, altresì, l'esercizio da parte del Cliente del diritto di recall, vale a dire del diritto di richiedere alla Banca in ogni momento la restituzione degli strumenti finanziari, o di parte di essi, che hanno formato oggetto di contratti di prestito in esecuzione di quanto previsto nel precedente comma 3.

6. Nel caso in cui il cliente si avvalga, ai sensi del precedente comma 4, della facoltà di revocare l'ordine successivamente alla sua esecuzione, il Cliente medesimo non potrà, per il periodo di tempo che intercorre tra la data della revoca e la data della scadenza degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine di acquisto revocato destinare ulteriori disponibilità alle compravendite di strumenti finanziari disciplinate in questo articolo B21.

Articolo B22 - Accredito interessi

1. Gli interessi sono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita ed indicata nelle Condizioni Economiche.

2. Gli interessi vengono liquidati secondo la periodicità e la modalità indicata nelle Condizioni Economiche. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi nella stessa misura a decorrere dal giorno successivo alla chiusura.

3. Nel caso in cui il Cliente rilasci alla Banca il consenso ad utilizzare i titoli di sua proprietà, di cui al precedente articolo B21, comma 3, la Banca riconosce al Cliente un tasso di interesse aggiuntivo nella misura oggetto tempo per tempo di specifica informativa al Cliente.

Articolo B23 - Comunicazioni periodiche

1. Al Cliente viene data la facoltà di consultare o di acquisire su supporto durevole la propria situazione contabile collegandosi al Sito internet della Banca. In alternativa il Cliente può conoscere la propria situazione contabile utilizzando il Call Center.

2. Fermo restando quanto precede, la Banca almeno una volta all'anno, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura periodica, fornisce al Cliente una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto ("rendiconto") ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate (aggiornamento del "Documento di Sintesi"). In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

3. La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente le comunicazioni di cui al precedente comma sul proprio Sito internet, consentendo il salvataggio delle stesse su supporto durevole. La Banca comunicherà al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica - la disponibilità dei dati di cui al comma 2 sul Sito internet. Dalla ricezione di tale comunicazione decorreranno i termini per presentare l'opposizione scritta di cui al precedente comma 2.

PARTE C - Disposizioni generali per la negoziazione in conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini e il collocamento di strumenti finanziari

Articolo C1 - Servizi prestati

1. Il Contratto regola ciascun ordine e/o operazione del Cliente successivi alla conclusione di questo Contratto.

2. La Banca presta al Cliente i seguenti servizi e attività di investimento secondo i termini e le condizioni previsti nel Contratto: (i) la negoziazione per conto proprio e l'esecuzione di ordini per conto dei clienti; (ii) la ricezione e trasmissione di ordini; (iii) il collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

3. Nella prestazione dei servizi di cui al Contratto, la Banca può agire in nome proprio e per conto del Cliente. In ogni caso, la Banca è sin d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 codice civile a concludere le singole operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari con se stessa e ad assumere quindi, oltre alla veste di rappresentante del Cliente, anche la veste di controparte dell'operazione.

4. Salvo quanto previsto nel successivo articolo E10, comma 2, la Banca non presta al Cliente il servizio di consulenza, così come definito dall'art. 1, comma 5-septies del TUF, con la conseguenza che il Cliente impartisce gli ordini alla Banca in piena autonomia senza che la Banca medesima interferisca in alcun modo sulle specifiche disposizioni del Cliente.

5. La prestazione dei servizi ha per oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del TUF.

6. Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, ad eccezione dei covered warrant e dei certificates, nonché nel caso in cui la Banca accordi al Cliente un finanziamento per consentirgli l'operatività in strumenti finanziari con l'intervento della Banca medesima, la Banca può richiedere la sottoscrizione di apposita documentazione ad integrazione delle disposizioni contenute in questo Contratto.

Articolo C2 - Rischi delle operazioni in strumenti finanziari

1. Il Cliente dà atto che la Banca gli ha consegnato il documento contenente le informazioni pre-contrattuali (qui allegato sub n. 3) prima di iniziare la prestazione dei servizi e comunque in tempo utile per consentirgli la lettura e la comprensione del documento medesimo. In particolare, il Cliente dà atto che la Banca lo ha informato sui rischi connessi alle tipologie di strumenti finanziari nonché a particolari tecniche operative che risultano dalla combinazione dei servizi di investimento e del servizio accessorio di finanziamento.

2. Il Cliente dà altresì atto che per le quote di fondi comuni di investimento e le azioni di Sicav, la Banca lo ha informato che i rischi dell'investimento sono indicati nel prospetto semplificato di cui il Cliente è invitato a prendere visione prima di procedere a conferire una disposizione di investimento.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

Articolo C3 – Conflitti di interesse

1. La Banca organizza la propria attività in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque al Cliente trasparenza ed equo trattamento.
2. In particolare, la Banca attua una politica di gestione dei conflitti di interesse (descritta nel documento contenente le informazioni pre-contrattuali qui allegato sub.n.3) che consente di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti. La Banca garantisce comunque al Cliente la possibilità di ottenere, previa specifica richiesta scritta in tal senso, maggiori dettagli relativamente alla politica di gestione dei conflitti di interessi adottata.
3. Nell'ipotesi in cui la politica di gestione dei conflitti di interesse e le disposizioni organizzative adottate dalla Banca per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gli interessi del cliente sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché esso possa assumere una decisione informata, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Articolo C4 - Conferimento degli ordini

1. Il Cliente trasmette alla Banca i propri ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari tramite mezzi di comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo, rete internet, canale telefonico), secondo le modalità che la Banca rende note al Cliente nel proprio sito internet. L'utilizzo delle piattaforme proprietarie e non proprietarie che la Banca mette a disposizione del Cliente è disciplinata dal successivo articolo C6 del Contratto.
2. Al fine di conferire gli ordini, il Cliente deve identificarsi utilizzando i propri codici di sicurezza, che sono strettamente personali e non possono essere in alcun caso comunicati ad altri soggetti. Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura i codici di sicurezza, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito dei codici di sicurezza, da parte di chicchessia, nonché del loro smarrimento o sottrazione. Resta inteso che la Banca non assume alcun tipo di responsabilità per qualunque ipotesi di mancata cautela da parte del Cliente nella conservazione dei codici di sicurezza e della password.
3. Il Cliente prende atto che gli ordini eventualmente impartiti telefonicamente vengono registrati dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia.
4. Il Cliente prende atto ed accetta che i tracciati dei collegamenti tramite rete internet ovvero le registrazioni dei contatti telefonici di cui al precedente comma 3 fanno piena prova delle disposizioni impartite dal Cliente.

Articolo C5 - Conferimento di ordini condizionati e conferimento di una pluralità di ordini

1. Il Cliente, seguendo le istruzioni appositamente fornite e le procedure descritte nel sito Internet della Banca, può disporre che l'ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario venga trasmesso dalla Banca agli intermediari autorizzati alla negoziazione o, sussistendone i presupposti, eseguito direttamente, all'avverarsi di una o più condizioni quali il raggiungimento da parte di tale strumento finanziario di un valore di mercato o di ulteriori parametri determinati e specificati dal Cliente stesso al momento dell'impostazione dell'ordine. Qualora la condizione apposta non dovesse avverarsi entro il termine indicato dal Cliente, l'ordine si intende cancellato automaticamente.
2. Il Cliente, seguendo le istruzioni appositamente fornite in proposito, nonché le procedure descritte nel sito Internet della Banca, può disporre la trasmissione dalla Banca agli intermediari autorizzati alla negoziazione o, sussistendone i presupposti, eseguiti direttamente, di una pluralità di ordini aventi ad oggetto la compravendita di strumenti finanziari specificando modalità, parametri e tempistica di esecuzione degli ordini medesimi.
3. Resta inteso che anche agli ordini disciplinati in questo articolo C5 si applicano tutte le altre pattuizioni del precedente articolo C4.

Articolo C6 – Piattaforme proprietarie e non proprietarie e utilizzo dei dati di mercato

1. La Banca è l'esclusiva titolare dei diritti di sfruttamento economico relativi alle piattaforme proprietarie e non proprietarie che la Banca medesima mette a disposizione del Cliente.
2. Nell'ipotesi in cui il Cliente che presceglia il conto Trading (come da modulo di adesione) intenda utilizzare le piattaforme non proprietarie otterrà la concessione di una licenza d'uso non esclusiva e non trasferibile, seguendo le istruzioni contenute di volta in volta nel sito Internet della Banca e secondo le condizioni specificate nell'Allegato economico del Contratto. In forza di tale licenza e secondo le modalità indicate nel sito internet della Banca, il Cliente potrà effettuare il down-load delle Piattaforme sul proprio sistema informatico, accedendo, pertanto, alla stessa ed ai servizi tempo per tempo disponibili e selezionati.
3. Con riferimento al contenuto software delle piattaforme non proprietarie, il Cliente si obbliga sin da ora a (i) utilizzare le Piattaforme solo ed esclusivamente per usufruire dei Servizi della Banca secondo le indicazioni fornite di volta in volta nel sito Internet della Banca; (ii) non copiare, in tutto o in parte, in qualunque modo o forma, per un periodo permanente o transitorio, le Piattaforme; (iii) non adattare, riprodurre, tradurre, trasformare, modificare, in tutto o in parte, in qualsiasi modo o forma, per un periodo permanente o transitorio, le Piattaforme.
4. La Banca non assume alcun obbligo relativo all'installazione delle Piattaforme non proprietarie che verrà effettuata dal Cliente, a proprie cure e spese, sotto la propria diretta responsabilità. Qualora, nonostante le istruzioni fornite nel sito internet della Banca, il Cliente necessiti di assistenza per l'installazione delle Piattaforme, potrà contattare il Call Center messo a disposizione dalla Banca digitando il Numero verde indicato nel sito.
5. Il Cliente riconosce che la Banca non assume alcuna responsabilità, e non sarà pertanto tenuta ad alcun risarcimento, in relazione ad eventuali danni diretti o indiretti, incidentali o conseguenti dallo stesso subito a causa dell'utilizzazione delle Piattaforme non proprietarie, inclusi eventuali mancati guadagni o perdite di profitto. La limitazione di responsabilità sopra indicata non opererà nell'ipotesi di dolo o colpa grave della Banca.
6. In relazione ai dati di mercato che la Banca rende disponibili ai clienti sulle proprie piattaforme proprietarie e non proprietarie, il cliente dà atto e garantisce che i dati di mercato resi disponibili dalla Banca: (i) verranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione nel proprio ed esclusivo interesse, tramite la Banca, delle operazioni previste nei contratti stipulati con la Banca; (ii) non verranno utilizzati per finalità di natura commerciale, ivi inclusa l'operatività posta in essere nell'ambito dell'esercizio di una delle attività commerciali di cui all'art. 2195 codice civile; (iii) non verranno utilizzati in alcun caso e in alcun momento a favore di terze persone diverse dal cliente; (iv) non verranno in alcun caso e in alcun momento distribuiti ovvero resi disponibili a terzi; (v) verranno mantenuti strettamente riservati e non verranno riprodotti in alcun caso e in alcun momento neppure parzialmente.

Articolo C7 – Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

1. Nella prestazione dei servizi, la Banca si attiene, ove richiesto dalla normativa MIFID, a quanto stabilito nella propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (c.d. "execution and transmission policy"), redatta in conformità alle disposizioni della Normativa MIFID e qui allegata come documento di sintesi informativo sub n.4).
2. La Banca, sulla base della strategia adottata, garantisce al Cliente il raggiungimento in modo duraturo del miglior risultato possibile, inteso come scelta della sede di esecuzione che consente di eseguire ogni singolo ordine del Cliente nel rispetto di una gerarchia di fattori (prezzo dello strumento finanziario, costi di esecuzione, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, natura dell'ordine, altri fattori rilevanti) individuata dalla Banca nell'interesse dell'investitore. L'ordine di importanza dei fattori, nonché le sedi di esecuzione che consentono il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente, sono stati scelti tenuto conto della classificazione del Cliente contenuta nel "modulo di adesione ai servizi" sottoscritto al momento dell'apertura del rapporto, degli strumenti finanziari negoziati e delle caratteristiche delle sedi di esecuzione stesse.
3. Per consentire l'esecuzione degli ordini sulla base della strategia adottata dalla Banca, il Cliente rilascia il proprio consenso nel "Modulo di adesione ai servizi".
4. La Banca per talune tipologie di strumenti finanziari individuati nella propria strategia di esecuzione opera al di fuori dei mercati regolamentati ovvero dei sistemi multilaterali di negoziazione. A tal fine, il Cliente rilascia esplicitamente alla Banca nel "Modulo di adesione ai servizi" il proprio consenso in via generale all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Articolo C8 – Gestione degli ordini dei clienti

1. La Banca può trattare gli ordini dei Clienti o le operazioni per conto proprio in aggregazione con gli ordini di altri clienti qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla Normativa MIFID. Fermo restando l'impegno in via generale della Banca di minimizzare i rischi derivanti dall'aggregazione degli ordini, il Cliente dà comunque atto di essere edotto che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a singoli ordini.
2. La Banca stabilisce una strategia di assegnazione delle operazioni eseguite sulla base degli ordini aggregati nel rispetto dei criteri previsti dalla Normativa MIFID.
3. Nel caso di invio di un ordine con limite di prezzo, di dimensione inferiore ai limiti specificati dalla Normativa MIFID, su azioni quotate su un mercato regolamentato che non può essere immediatamente eseguito, il Cliente autorizza la Banca a valutare, a sua discrezione, se è appropriato rendere pubblico l'ordine in questione in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Nel dare tale autorizzazione, il Cliente prende atto che in alcune circostanze ciò implica che il suo ordine non sarà mostrato al mercato.

Articolo C9 – Svolgimento dei servizi

1. Nello svolgimento dei servizi, la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza interferire in alcun modo nelle scelte da questi effettuate quanto all'oggetto, alla tipologia, alla quantità ed alla frequenza degli investimenti, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 3, in tema di operazioni non appropriate.
2. La Banca ha tuttavia facoltà di rifiutare l'ordine, previa immediata comunicazione al Cliente, anche attraverso mezzi di comunicazione a distanza. In ogni caso, la Banca rifiuta l'ordine qualora:
 - (i) abbia fondato motivo di ritenere che i codici di sicurezza del Cliente siano conosciuti da soggetti terzi;
 - (ii) il conto del Cliente attivato presso la Banca risulti privo dei margini di copertura necessari ai fini del perfezionamento dell'operazione. La comunicazione del rifiuto determina la cancellazione dell'ordine ed il Cliente, dopo aver reintegrato il margine di copertura, qualora intenda confermarlo, dovrà effettuare un nuovo ordine;
 - (iii) la disponibilità di titoli nel dossier attivato dal Cliente presso la Banca non sia sufficiente a coprire integralmente l'ordine impartito.
3. La Banca verifica, sulla base delle informazioni rilasciate dal Cliente nel "Modulo di adesione ai servizi" che il Cliente possieda un livello di conoscenza ed esperienza necessario a comprendere i rischi dell'operazione richiesta. Il Cliente dà atto di essere edotto che il mancato o parziale rilascio delle informazioni di cui al presente comma può impedire alla Banca di stabilire se le operazioni da lui disposte siano o meno per lui appropriate. Qualora la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad una o più operazioni non appropriate sulla base delle predette informazioni, la Banca medesima avverte il Cliente di tale circostanza. Nel caso in cui il Cliente intenda comunque dare corso ad una operazione ritenuta dalla Banca non appropriata, ovvero nel caso in cui il Cliente non abbia rilasciato informazioni sufficienti per la formulazione del giudizio di appropriatezza, la Banca potrà comunque eseguire l'operazione stessa.
4. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e/o di ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari non complessi (azioni, obbligazioni non strutturate) effettuata dalla Banca su iniziativa esclusiva del Cliente, la Banca medesima non valuta l'appropriatezza dell'operazione richiesta. Il Cliente dà atto che la Banca lo ha informato prima di prestare il servizio che, nella situazione disciplinata in questo comma, egli non beneficia della protezione offerta dalle disposizioni in materia di appropriatezza di cui al precedente comma 3.

Articolo C10 - Particolari modalità di svolgimento del servizio di collocamento di quote di OICR

1. Nella prestazione del servizio di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo avente per oggetto quote di OICR italiani ovvero quote di OICR armonizzati, la Banca mette a disposizione del Cliente in via continuativa nell'apposita sezione del proprio sito internet, per ciascun fondo e/o comparto di OICR, oltre ai documenti prescritti dalla normativa vigente, informazioni aggiornate riguardanti: (i) la composizione del patrimonio dell'OICR con l'evidenza della sua suddivisione per asset class (azioni, obbligazioni, liquidità, altro), per aree geografiche, per settore economico; (ii) indici per la misurazione della rischiosità; (iii) dati sui rendimenti storici
2. Esclusivamente previa esplicita richiesta del Cliente, la Banca può, altresì, raccomandare al Cliente l'investimento in uno o più specifici OICR tra quelli che essa colloca. In questo caso, la Banca richiede al Cliente le informazioni previste dalla Normativa MIFID al fine di raccomandare OICR adeguati al profilo del Cliente.
3. In relazione ai servizi forniti al Cliente ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 di questo articolo, la Banca percepisce dai gestori (ad es. SGR, Sicav) degli OICR collocati compensi (cd. inducements) periodici commisurati in misura percentuale al valore delle commissioni di gestione a loro volta percepite dai gestori sulla porzione di patrimonio dell'OICR riferibile ai clienti della Banca.
4. La Banca si impegna a fornire ai Clienti che lo richiedano i dettagli dei compensi di cui al precedente comma 3.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

Articolo C11 - Margini di garanzia

1. Il Cliente prende atto che le operazioni da lui disposte possono comportare l'obbligo di versamento alla Banca di provvista o di margini di garanzia previsti per l'operazione disposta. In tal caso, il Cliente deve versare alla Banca le somme richieste prima di dare corso all'operazione.
2. Successivamente all'apertura della posizione, il Cliente deve mantenere nel continuum in deposito presso la Banca i margini di garanzia previsti, pena la facoltà della Banca di procedere, di sua iniziativa, alla chiusura delle posizioni del Cliente medesimo.
3. I versamenti della provvista e dei margini devono avvenire secondo le modalità prescritte dalla Banca e rese note al Cliente nel suo sito internet.
4. Nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei clienti nonché di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca richiede al Cliente di indicare - in relazione all'operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari - un importo (non inferiore alle sue disponibilità complessive presso la Banca) al quale commisurare la soglia delle perdite di cui al successivo comma 5 di questo articolo ("Capitale di Riferimento").
5. Nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei clienti nonché di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca comunica al Cliente le perdite superiori alla soglia del 50% del Capitale di Riferimento, quando tali perdite derivino dall'operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari.

Articolo C12 - Rendicontazione al Cliente

1. Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca fornisce prontamente al Cliente la relativa rendicontazione. In particolare la Banca, nella prestazione dei servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, nonché di collocamento, mette a disposizione del Cliente nell'area riservata del sito Internet, salva diversa esplicita richiesta del Cliente, per ogni operazione, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione o a quello in cui si è ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, la nota di cui al Regolamento Intermediari.
2. Qualora il Cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto, a mezzo raccomandata a.r. entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la stessa si intenderà tacitamente approvata, fatto salvo il caso di errore manifesto.

Articolo C13 - Limitazioni di responsabilità

1. Qualora il servizio offerto dalla Banca sia interrotto, sospeso, ritardato o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il servizio stesso o le borse valori, la Banca si adopererà per fare quanto necessario al fine di superare i suddetti inconvenienti. Resta inteso che la Banca sarà responsabile in via contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente per danni di natura immediata e diretta derivanti da dolo o colpa grave nei limiti della loro prevedibilità all'atto della stipulazione del Contratto.

Articolo C14 - Condizioni, commissioni e spese relative ai servizi di investimento

1. Le condizioni economiche, le commissioni e le spese applicate ai servizi di investimento sono riportate nell'Allegato economico e comunque mantenute costantemente aggiornate nel sito Internet della Banca.
2. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento dei seguenti costi:
 - a) eventuali imposte o tasse;
 - b) spese risultanti dal rapporto, ivi incluse spese postali, spese per tasse sui contratti di borsa relative alle operazioni soggette a tale tributo, spese sostenute per la partecipazione alle assemblee o per la perdita di valuta sui conferimenti in liquidità;
 - c) eventuali spese e commissioni documentate, corrisposte dalla Banca ad altro intermediario.

3. La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente del Cliente le spese e le commissioni di cui al presente articolo. Se tale conto risulterà privo della provvista, il Cliente dovrà provvedere a ripristinare la provvista immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta di adempimento formulata dalla Banca.

Articolo C15 - Modalità di deposito delle somme di denaro

1. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, il Cliente dovrà depositare nel suo conto corrente in essere presso la Banca e disciplinato nella precedente parte B del Contratto.
2. Il conto potrà essere chiuso solo dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni ancora pendenti al momento dello scioglimento del Contratto.

Articolo C16 - Modalità di deposito di strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per l'esecuzione delle operazioni regolate dal presente Contratto sono immessi in depositi individuali amministrati, intestati al Cliente e disciplinati dalla successiva parte D delle presenti pattuizioni contrattuali.

PARTE D - DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Articolo D1 - Definizioni

1. Il Depositante prende atto che in questa parte D:
 - a) per "strumenti finanziari", si intendono gli strumenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - b) per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari non dematerializzati. Le clausole che presuppongono l'esistenza di un documento fisico si applicano, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, solo ai titoli.
 - c) Depositante: indica la persona fisica o giuridica che ha in essere un deposito di custodia e amministrazione titoli presso la Banca.

Articolo D2 - Svolgimento del servizio

1. Il servizio di deposito in amministrazione di strumenti finanziari disciplinato da questo contratto ha per oggetto titoli e strumenti finanziari dematerializzati.
2. La Banca è autorizzata ad utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Depositante, secondo le clausole contenute nei relativi contratti di prestito titoli, pronti contro termine e riporto che saranno stipulati tra le parti.
3. Fatte salve le disposizioni in materia di titoli immessi nei sistemi di gestione accentrata, la Banca riceve i titoli consegnati dal Depositante e li immette nel deposito a lui intestato. La consegna dei titoli deve essere accompagnata da una distinta contenente gli estremi necessari per la loro identificazione.
4. Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati, il servizio si espleta in regime di gestione accentrata attraverso la registrazione, nel conto intestato al Depositante presso la Banca, degli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonché degli atti di trasferimento, di esercizio e di costituzione di vincoli disposti dal depositante o a carico del depositante medesimo, restando esclusa ogni possibilità di rilascio dei certificati in forma cartacea.

Articolo D3 - Subdeposito presso organismi di deposito centralizzato

1. La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli Spa, società autorizzata alla gestione accentrata di strumenti finanziari ai sensi degli artt. 80 e seg. del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché presso altri organismi di deposito centralizzato.
2. In relazione ai titoli subdepositati ai sensi del precedente comma 1 di questo articolo, il depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca nella sua qualità di depositaria aderente.
3. In relazione agli strumenti finanziari dematerializzati, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo D2.

Articolo D4 - Subdeposito presso depositari abilitati

1. La Banca è autorizzata nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, a subdepositare gli strumenti finanziari presso depositari abilitati, i quali, a loro volta, per particolari esigenze, possono utilizzare altri depositari.
2. La Banca comunica al Depositante gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nonché le eventuali variazioni con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione di cui al successivo art. D12, comma 1 di questo contratto.
3. Il Cliente prende atto ed accetta che il subdeposito degli strumenti finanziari di sua proprietà può essere effettuato dalla Banca presso altri depositari abilitati utilizzando dei conti omnibus, vale a dire conti intestati alla Banca (con l'indicazione che si tratta di beni di terzi) in cui vengono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione al subdeposito in conti omnibus, il Cliente dà atto che la Banca lo ha preventivamente informato dei rischi conseguenti a tale subdeposito nei conti omnibus.
4. Se il subdeposito ha per oggetto strumenti finanziari dematerializzati, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo D2.
5. Se il subdeposito ha per oggetto titoli, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo D3 di questo contratto, fermo restando che l'esercizio dei diritti inerenti ai titoli avviene tramite la Banca.
6. Qualora i titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Depositante in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti depositari abilitati ed il depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.

Articolo D5 - Ritiro

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli il Depositante deve fare pervenire avviso alla Banca almeno 2 giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca di restituire il deposito anche senza preavviso.
2. All'atto del ritiro il depositante deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.
3. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari e dei titoli subdepositati a norma dei precedenti artt. D3 e D4, la Banca provvederà alla loro restituzione al depositante nel tempo ragionevolmente occorrente, tenuto conto anche della necessità di ricevere i titoli stessi dagli enti presso i quali sono subdepositati.

Articolo D6 - Amministrazione

1. La Banca custodisce i titoli e tiene le registrazioni contabili relative agli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del depositante ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari.
2. In mancanza di istruzioni contrarie, che il Depositante deve conferire alla Banca entro quindici giorni dalla data di negoziazione "ex cedola" o "ex dividendo", la Banca cura l'incasso delle cedole e dei dividendi.
3. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli strumenti finanziari o versamento dei decimi, la Banca chiede istruzioni al Depositante e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti.
4. In relazione all'esercizio dei diritti di opzione, il termine ultimo entro il quale il Depositante deve far pervenire alla Banca le sue istruzioni viene fissato nel quinto giorno lavorativo precedente a quello della scadenza dell'opzione, onde consentire alla Banca di eseguire le istruzioni ricevute, ovvero, in mancanza di istruzioni nel predetto termine, la vendita dei diritti per conto del Depositante, nonché ogni altra incombenza relativa.
5. Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati, la Banca provvede a rilasciare, su richiesta del Depositante, le certificazioni necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.
6. Il diritto di voto inerente agli strumenti finanziari depositati non viene esercitato dalla Banca, salvo il caso in cui il Depositante conferisca, con i limiti e le modalità previsti dalla vigente normativa, specifica delega alla Banca.
7. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati Italiani il Depositante è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

Articolo D7 - Vincoli

1. Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Depositante. Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati la costituzione dei vincoli trova attuazione esclusivamente attraverso il sistema delle registrazioni nel conto intestato al Depositante presso la Banca.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

Articolo D8 – Commissione e spese

- In relazione al servizio di custodia ed amministrazione, il Cliente è tenuto a pagare le commissioni indicate nell'Allegato economico e comunque mantenute costantemente aggiornate nel sito internet della Banca.
- La Banca può consentire al Cliente di prescegliere una tra le strutture commissionali da essa proposte, mediante opzione da esercitare, al momento della stipula del contratto, nel modulo di adesione ai servizi, ovvero successivamente mediante comunicazione telefonica al call center della Banca.
- Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 2 mediante comunicazione telefonica il Cliente dà atto ed accetta che la registrazione della conversazione telefonica fa piena prova nei suoi confronti, rinunciando sin d'ora a qualsiasi eccezione o contestazione al riguardo.
- Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati su titoli, sono interamente a carico del depositante, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
- La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto, al regolamento di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti.

Articolo D9 – Inadempimento

- Se il depositante non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui all'articolo precedente, la Banca lo diffida da mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.
- Se il depositante rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti di cui agli artt. 2761, commi 3° e 4°, e 2756, commi 2° e 3°, cod. civ., realizzando, secondo le modalità di cui all'art. 2797 cod. civ., un adeguato quantitativo dei titoli depositati.
- La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
- Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Articolo D10 – Comunicazioni

- La Banca invia al depositante con cadenza **annuale** una comunicazione che contiene il rendiconto del rapporto e il documento di sintesi del contratto.
- La comunicazione di cui al precedente comma 1 può essere omessa quando il valore nominale dei titoli in deposito non supera la somma di euro **10.000,00** e non si siano registrati movimenti da oltre un anno.
- Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuta alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
- L'invio della comunicazione avviene, salva diversa esplicita richiesta del cliente, mediante l'utilizzo della posta elettronica (e-mail) all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente.

Allegato 1 - Informativa Privacy
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali".

La Banca, in qualità di **titolare** del trattamento dei Suoi dati personali, La informa sul loro utilizzo e sui Suoi diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo consenso.

I Suoi dati personali (forniti da Lei, da terzi (1) o ricavati da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti **finalità**:

- di legge**: cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (in tal caso il Suo consenso non è necessario);
- contrattuali**: cioè per eseguire obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste (in tal caso non è necessario il Suo consenso, poiché il trattamento dei dati è necessario per la gestione del rapporto o per l'esecuzione delle operazioni);
- tecnico-operative** della Banca: cioè per la prestazione dei propri servizi la Banca, in relazione a proprie esigenze organizzative, utilizza terzi soggetti che svolgono per suo conto compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale (in tal caso, il Suo consenso è necessario e in caso di Suo diniego la Banca non può prestarLe, in tutto o in parte, i propri servizi).
- d'informativa commerciale**: cioè per fornirLe informazioni (mediante comunicazioni postali, telefoniche, materiale pubblicitario, nonché sistemi automatizzati quali fax, sms, mms, e-mail) su prodotti, servizi o iniziative della banca o di terzi, promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità dei prodotti o servizi a Lei offerti (in tal caso il conferimento dei dati e il Suo consenso sono facoltativi e l'eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la Banca).

La banca tratta i Suoi **dati sensibili** (2) limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di specifiche operazioni da Lei richieste o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con la banca, solo con il Suo consenso e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. In questo caso, senza il Suo consenso la banca non può eseguire quelle operazioni e gestire quei rapporti che richiedono la conoscenza di dati sensibili (3).

Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con **modalità** strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati.

All'interno della banca possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come incaricati o responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti a servizi e uffici centrali e della rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia), nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto della banca compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Per il perseguimento delle suddette finalità la banca **può comunicare** i Suoi dati a soggetti, anche esteri, appartenenti ad alcune categorie (4) (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni.

I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (facilmente disponibile presso il Call Center della banca al numero verde. 800 991188), utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla banca "responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. I Responsabili interni nominati ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003 sono riportati nel sopraccitato elenco.

La banca **non diffonde** (5) i Suoi dati personali.

Ai fini generali nonché ai fini dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 richieste ed informazioni vanno indirizzate a: IW BANK S.p.A. - **Responsabile Adempimenti Codice Privacy** - via Cavriana, 20; 20134 Milano; e-mail: privacy@iwbank.it.

(1) Come quando altri soggetti a ciò legittimati forniscono dati in relazione a operazioni che La riguardano (per es. un bonifico a Suo favore), o a una Sua richiesta (per es. di finanziamento, con informazioni sul Suo patrimonio o sulle Sue attività economiche, finanziarie, commerciali, professionali).

(2) Per dati sensibili s'intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali).

(3) Per es. versamenti a favore di forze politiche, sindacati, assicurazioni vita o infortuni.

(4) In particolare, si tratta di:

- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi;
- società appartenenti al gruppo bancario Unione di Banche Italiane o comunque controllate o collegate;
- intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo Unione di Banche Italiane (e per il tramite della Capogruppo medesima) distintamente e specificatamente per quanto concerne le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli stessi interessati, ove ritenute «sospette» ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 46, comma 4, come indicato nel Provvedimento 10 settembre 2009 del Garante per la protezione dei dati personali;
- soggetti di cui la banca offre prodotti e servizi;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della banca;
- soggetti che svolgono servizi per l'acquisizione e il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (per es. disegni, effetti);
- soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (per es. imbustamento, gestione della posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione;
- soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (per es. per telefono);
- soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento e delle reti telematiche, esattorie e tesorerie;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi;
- soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero del credito;
- consulenti;
- soggetti che svolgono attività di marketing o indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della banca o di terzi;
- soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati di tali soggetti possono accedere, per il medesimo scopo, gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca d'Italia; SIA (Società Interbancaria per l'Automazione - CEDBorsa S.p.A., via Taramelli Torquato, 26 - Milano); Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Via Carlo Pesenti n. 121/123 - 00156 Roma; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla banca anche nell'interesse della clientela.
- società che gestiscono servizi di messaggistica internazionale in particolare: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) avente sede legale in Belgio (v. <http://www.swift.com> per l'informativa sulla protezione dei dati personali). La Banca comunica a SWIFT dati riferiti a chi effettua transazioni internazionali (per esempio, un bonifico transfrontaliero) e alcune specifiche operazioni in ambito nazionale (per esempio, un bonifico di importo rilevante) richieste espressamente dalla clientela, necessari per eseguire le transazioni medesime (ad esempio i nomi dell'ordinante, del beneficiario, delle rispettive banche, la somma, le coordinate bancarie). Allo stato, le banche non possono effettuare le suddette operazioni senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati; pertanto, l'eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l'impossibilità di dare seguito alle operazioni richieste. Al riguardo desideriamo informarLa che tutti i dati di cui sopra vengono – per motivi di sicurezza operativa – duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d'America e sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) vi hanno avuto accesso – e potranno accedervi ulteriormente – sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo

(5) Per diffusione s'intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali).

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

SEZIONE II – Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 5 del Codice Deontologico sui sistemi di informazione creditizia gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti

Per concedere il finanziamento richiesto, vengono utilizzati alcuni dati riguardanti il Cliente. Si tratta di informazioni fornite direttamente dal Cliente o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare l'affidabilità del Cliente, potrebbe essere causa della mancata concessione del finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso la Banca; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui il Cliente chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno venire a conoscenza che il Cliente ha presentato alla Banca una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora il Cliente sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il consenso del Cliente. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi l'attività imprenditoriale o professionale del Cliente, tale consenso non è necessario.

Il Cliente ha diritto di conoscere i propri dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).

Per ogni informazione riguardante i propri dati, il Cliente potrà inviare una richiesta scritta a: IW BANK S.p.A. - Responsabile Customer Care - Via Cavriana 20 - 20134 Milano (MI) e/o alla società sotto indicata, cui comunicheremo i dati.

La Banca conserva i dati del Cliente per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300.; sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui vengono indicate di seguito le categorie.

I dati che riguardano il Cliente sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno trattati per ricavare in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni ascrivibili al Cliente. Tali elaborazioni verranno effettuate mediante strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I dati del Cliente sono/non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: (i) gli affidamenti (intesi in senso ampio e comprendenti sia prestiti che carte di credito) attribuiti al Cliente da altri intermediari aderenti al sistema di informazioni creditizie (SIC) utilizzato; (ii) la regolarità nell'adempimento delle obbligazioni sorte a fronte dei predetti affidamenti; (iii) le richieste di affidamento formulate dal Cliente in fase di istruttoria da parte degli intermediari aderenti al SIC; (iv) i dati di natura socio-economica.

Alcune informazioni aggiuntive possono essere fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie a cui la Banca aderisce sono gestiti da:

Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via C. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma. Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via C. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma. Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it. Tipo di Sistema: positivo/negativo. Partecipanti/ Banche.

Il Cliente ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano. Il Cliente potrà rivolgersi al Responsabile Customer Care- Privacy o ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico.

Richieste di finanziamento	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (termine confermato dall'avviso del Garante per la protezione dei dati personali pubblicato in G.U. n° 54 del 6 marzo 2006).

Per quanto riguarda le ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali (ivi inclusi i diritti riconosciuti al Cliente ai sensi delle vigenti disposizioni), si rinvia al contratto avente ad oggetto la prestazione del servizio di banca telematica a suo tempo sottoscritta.

Estratto del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

www.iwpower.it

Allegato 2 - Regolamento dell'Arbitro Bancario Finanziario e dell'Ombudsman Giurì Bancario
Sezione I – Arbitro Bancario Finanziario
Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento è emanato in data 14 ottobre 2009 dalla Banca d'Italia, sentiti i Presidenti dei Collegi in cui si articola l'Organo decidente dell'ABF. Esso disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei Collegi, nel rispetto dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), della delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e delle disposizioni di attuazione in materia emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009 e pubblicate sulla G.U. del 24 giugno 2009.

Il Regolamento si ispira a criteri di semplificazione, di informatizzazione delle procedure e di digitalizzazione dei documenti.

Art. 2 - Regole generali di funzionamento

Il Collegio si riunisce previa comunicazione di convocazione operata dalla Segreteria tecnica.

La convocazione viene comunicata a mezzo posta elettronica all'indirizzo dichiarato da ciascuno dei componenti con congruo anticipo rispetto alla riunione; nella circostanza viene anche comunicata l'agenda con l'elenco dei ricorsi in discussione approvata ai sensi dell'art.5.

Eventuali impedimenti di un componente alla partecipazione alla riunione sono a cura dello stesso comunicati al Presidente e alla Segreteria tecnica in tempo utile per la convocazione del relativo membro supplente.

Nel compimento delle attività di rispettiva competenza il Presidente e i singoli componenti del Collegio si avvalgono delle dotazioni tecnologiche e della procedura informatica predisposta dalla Banca d'Italia a supporto del funzionamento del sistema.

Art. 3 – Dovere di astensione

I componenti del Collegio che ai sensi degli artt. 51 e 815 c.p.c. si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle parti o alle questioni oggetto della controversia si astengono dandone notizia al Presidente e alla Segreteria tecnica, ai fini della convocazione dei relativi supplenti.

Ove, eccezionalmente, la situazione di conflitto di interessi emerga nel corso della riunione, la trattazione del ricorso viene rinviata dandone conto nel verbale.

Art. 4 - Poteri del Presidente.

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Collegio, ne coordina e regola lo svolgimento dell'attività.

In caso di assenza, impedimento o astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal più anziano dei membri effettivi tra quelli scelti dalla Banca d'Italia, ovvero, in mancanza, dal più anziano dei corrispondenti membri supplenti.

L'anzianità si determina in base alla permanenza nella carica o, in caso di uguale permanenza, in base all'età anagrafica.

Art. 5 - Pianificazione dei lavori.

Il Presidente approva il calendario delle riunioni del Collegio predisposto dalla Segreteria tecnica, nonché le eventuali modifiche successivamente apportate in relazione all'andamento dei lavori. Il Presidente approva l'agenda di ciascuna riunione predisposta dalla Segreteria tecnica tenendo conto delle esigenze di funzionalità del Collegio.

Art. 6 - Il relatore.

Il Presidente assegna ciascun ricorso ad un relatore individuato tra i componenti del Collegio, salvo che non ritenga di svolgere personalmente tale compito.

Nella assegnazione il Presidente ha cura di attuare un'efficiente distribuzione del carico di lavoro fra i componenti del Collegio.

Il relatore ha il compito di illustrare al Collegio gli aspetti in fatto e in diritto della vertenza e le possibili soluzioni.

Art. 7 - Validità delle sedute.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e cinque i suoi componenti; la composizione del Collegio deve essere adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione.

Un componente della Segreteria tecnica assiste alle riunioni e ne redige il verbale.

Art. 8 - Compiti e attività del Collegio

Al Collegio spetta la decisione del ricorso. A tal fine procede alla valutazione della controversia sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l'intermediario aderisca.

Qualora il Collegio ritenga indispensabile effettuare ulteriori approfondimenti sulla controversia in decisione, il Presidente dispone, sempre che i termini della procedura lo consentano, il rinvio della discussione ad una successiva riunione.

Ove il Collegio ritenga necessaria una integrazione dell'istruttoria dispone la sospensione del procedimento e il Presidente ne dà avviso alla Segreteria Tecnica per le successive incombenze.

Il Collegio, d'ufficio o su istanza di parte, dichiara l'interruzione del procedimento qualora consti che in relazione alla medesima controversia è stato avviato un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.

Qualora nel corso del procedimento consti che la controversia sia stata sottoposta dall'intermediario all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale, il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento salvo che il ricorrente, su richiesta della Segreteria tecnica, non dichiari di avere interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi al Collegio.

I provvedimenti di cui ai commi tre, quattro e cinque del presente articolo sono riportati nel verbale della riunione e comunicati alle parti a cura della Segreteria tecnica.

Art. 9 - Deliberazione

Udita la relazione svolta dal relatore, il Presidente indica, ove occorra, l'ordine delle questioni da trattare, modera e dirige i lavori del Collegio.

La decisione sul ricorso è deliberata a maggioranza. Il Presidente esprime il suo voto per ultimo.

Il Presidente, accertati i risultati delle votazioni, detta a verbale il dispositivo della decisione adottata.

Art. 10 - Forma e contenuto della decisione

La decisione è redatta per iscritto in lingua italiana.

La decisione deve contenere:

- l'indicazione del Collegio;
- il nome dei componenti il Collegio, con l'indicazione per ciascuno dei soggetti designanti;
- l'indicazione delle parti e della relativa qualificazione;
- la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione;
- il dispositivo;
- il luogo e la data della deliberazione;
- la sottoscrizione del Presidente.

La decisione può contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti.

Nel caso in cui il ricorso sia accolto in tutto o in parte, nella decisione viene fissato il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere e comunicare alla Segreteria tecnica le azioni poste in essere per dare attuazione alla decisione del Collegio.

Su segnalazione della Segreteria tecnica al Collegio è rimessa la valutazione dei casi di adempimento che presentino profili di incertezza.

Art. 11 – Redazione e sottoscrizione della decisione

La motivazione è stesa dal relatore, a meno che il Presidente non ritenga di redigerla egli stesso o affidarla ad altro membro del Collegio, e sottoposta al Presidente per l'approvazione. Successivamente la decisione viene sottoscritta dal Presidente con l'apposizione della firma digitale presso la Segreteria tecnica.

Se il Presidente non può sottoscrivere per legittimo impedimento, la decisione è sottoscritta dal componente più anziano tra quelli scelti dalla Banca d'Italia presente alla deliberazione.

Art. 12 - Verbale.

Il verbale della riunione è redatto dal componente della Segreteria tecnica che assiste alla riunione.

La verbalizzazione ha per oggetto: l'ora dell'inizio e del termine della riunione; il nome dei componenti del Collegio presenti e del relativo soggetto designante; gli estremi identificativi dei ricorsi discussi e il dispositivo di ciascuna decisione deliberata, con l'indicazione che la decisione è stata assunta a maggioranza ovvero all'unanimità.

Il verbale, sottoscritto dal segretario che l'ha redatto e dal Presidente, è conservato presso la Segreteria tecnica insieme agli atti dei ricorsi.

Art. 13 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua emanazione e viene pubblicato sul Bollettino di Vigilanza

Sezione II – Ombudsman Giuri Bancario

- Sezione I**
Ambito di applicazione del Regolamento
Art. 1
1. I reclami della clientela delle banche e degli intermediari finanziari (di seguito denominati "intermediari") sono trattati da apposita struttura organizzativa comunque denominata in sede aziendale (qui di seguito definita "Ufficio Reclami") istituita in conformità alle disposizioni relative ai reclami contenute nelle regolamentazioni emanate dalla Banca d'Italia.
 2. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento la clientela può rivolgersi all'Ufficio Reclami per le controversie derivanti da rapporti intrattenuti con l'intermediario aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico bancario, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

- Sezione II**
Trattazione dei reclami da parte degli intermediari
Art. 2
1. I reclami della clientela debbono essere inviati all'intermediario per iscritto, per posta ordinaria o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, contro rilascio di ricevuta. Il responsabile dello sportello provvede all'immediato inoltro all'Ufficio Reclami.
 2. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che gli intermediari mettono a disposizione della clientela. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione del cliente; se presentato da un rappresentante, il reclamo è firmato anche dal cliente.
 3. L'Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 del provvedimento 29 ottobre 2007 adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ai sensi del quale gli intermediari assicurano la sollecita trattazione dei reclami ricevuti, rendendo preventivamente note le modalità e i tempi della loro trattazione.
 4. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione dell'intermediario devono essere indicati anche tempi e modi di attuazione della soluzione proposta.
- Art. 3**
1. L'invio del reclamo, come anche quello del ricorso all'Ombudsman, comporta l'accettazione del presente Regolamento.

- Sezione III**
Trattazione dei ricorsi da parte dell'Ombudsman-Giuri Bancario
Art. 4
1. Presso il Conciliatore BancarioFinanziario è attivo un organismo collegiale, denominato "Ombudsman-Giuri Bancario", con il compito di dirimere le controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di cui all'articolo 1, con le modalità e nei limiti di cui agli articoli 7 e seguenti.
 2. L'Ombudsman è composto da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, e da quattro componenti, nominati dal Conciliatore BancarioFinanziario, designati come segue:
 - uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all'articolo 136 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ovvero da tre associazioni di categoria scelte dal CNCU stesso fra quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del medesimo decreto legislativo;
 - uno da almeno tre delle seguenti associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti: Confindustria (Confederazione Generale dell'Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura (Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana), Confartigianato (Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato);
 - uno dall'Associazione Bancaria Italiana, scelto tra gli iscritti all'Ordine degli avvocati;
 - uno dall'Associazione Bancaria Italiana, scelto tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
 3. Il Presidente, scelto tra persone di riconosciuta esperienza, professionalità e indipendenza, dura in carica cinque anni con mandato rinnovabile una sola volta.
 4. I componenti del Collegio, scelti tra persone di riconosciuta esperienza, indipendenza e professionalità, durano in carica tre anni con mandato rinnovabile una sola volta.
 5. Non possono essere nominati componenti del Collegio coloro che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto cariche o svolto attività di lavoro subordinato, ovvero autonomo avente carattere di collaborazione coordinata o continuativa, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso associazioni di consumatori o di altre categorie di clienti.
 6. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio non sono revocabili se non per giusta causa.
 7. Il possesso dei requisiti di cui al comma 4 e l'insussistenza delle situazioni di cui al comma 5, per quanto riguarda i componenti del Collegio indicati al comma 2, è attestato dai designanti, sotto la propria responsabilità, all'atto della comunicazione della designazione.
 8. La cessazione dell'incarico del Presidente e degli altri componenti del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Presidente o il nuovo componente vengono nominati e assumono la funzione.

- Art. 5**
1. I componenti dell'Ombudsman nominano al proprio interno un vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Per l'adozione della relativa decisione, è richiesta la presenza di tutti i componenti del Collegio.
 2. Se nel corso del mandato vengono a mancare il Presidente ovvero uno o più componenti, i soggetti deputati alla loro nomina provvedono alla sostituzione, nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 4, entro sessanta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente del Conciliatore BancarioFinanziario.
 3. I componenti decadono di diritto dall'incarico qualora non siano presenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive dell'Ombudsman. L'organo collegiale, nella stessa seduta in cui si verifica la decadenza, ne prende atto e chiede la sostituzione del componente decaduto ai sensi del comma precedente.
 4. L'Ombudsman è regolarmente costituito con la presenza del Presidente o del vice Presidente e di almeno due componenti.
 5. Le decisioni dell'Ombudsman sono assunte a maggioranza dei presenti e, comunque, con non meno di tre voti favorevoli; in caso di parità di voti, al voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente è attribuito valore doppio.
 6. L'Ombudsman è convocato per iscritto (anche via fax o in via informatica), con almeno tre giorni lavorativi bancari di preavviso, dal Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal vice Presidente.

- Art. 6**
1. L'Ombudsman si avvale di una Segreteria tecnica incaricata di istruire i ricorsi da sottoporre all'esame dell'organismo collegiale. Per il coordinamento delle attività della Segreteria, il Conciliatore BancarioFinanziario nomina un Coordinatore.
 2. Il Coordinatore assiste alle riunioni dell'Ombudsman con funzioni consultive e ne redige il verbale che viene sottoscritto, oltre che dal Coordinatore medesimo, dal Presidente o dal vice Presidente.
 3. La Segreteria tecnica elabora un rapporto mensile contenente i dati statistici dell'attività svolta dall'Ombudsman e, al termine di ogni anno, predisponde una relazione sulla medesima attività. Il rapporto mensile e la relazione annuale sono inviati dal Presidente dell'Ombudsman al Presidente del Conciliatore BancarioFinanziario, il quale ne informa il Consiglio che può autorizzarne la pubblicazione nelle forme ritenute adeguate.
 4. Il Presidente dell'Ombudsman può richiedere agli Uffici Reclami notizie ed informazioni al fine di monitorare la tipologia e la quantità dei reclami, stabilendo altresì modalità e tempi di trasmissione.

- Art. 7**
1. All'Ombudsman possono rivolgersi i clienti degli intermediari aderenti, per controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di cui all'articolo 1, purché:
 - a) il fatto oggetto di controversia sia stato posto in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo;
 - b) esso non sia stato già portato all'esame dell'Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale, ovvero non sia sottoposto ad una procedura di conciliazione ancora in corso;
 - c) il ricorso abbia ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, la questione rientra nella competenza dell'Ombudsman se l'importo richiesto non supera € 100.000,00; non è ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria al fine di fare rientrare quest'ultima nella competenza per valore dell'Ombudsman;
 - d) il relativo contenuto sia già stato sottoposto all'esame dell'Ufficio Reclami dell'intermediario, ma:
 - i) l'intermediario non abbia fornito risposta nei termini di cui all'articolo 2, comma 3;
 - ii) la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il cliente;
 - iii) all'accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indicati, dall'intermediario;
 - e) non sia trascorso più di un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario.
 2. I motivi di inammissibilità dei ricorsi, di cui al precedente comma, sono rilevabili d'ufficio dall'Ombudsman.
 3. Ove il cliente si sia rivolto all'Ombudsman senza avere preventivamente presentato ricorso all'Ufficio Reclami dell'intermediario, o comunque senza averne acquisito la risposta, la Segreteria trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al cliente. L'Ufficio Reclami, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, fornirà risposta al cliente, inviandone copia all'Ombudsman. Entro trenta giorni dal ricevimento della risposta dell'Ufficio Reclami, il cliente comunica all'Ombudsman se si ritiene soddisfatto della risposta dell'intermediario, ovvero se intende ottenere la decisione dell'Ombudsman. In mancanza di tale comunicazione, l'Ombudsman procederà all'archiviazione del ricorso.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

Art. 8

1. L'Ombudsman è investito della controversia mediante richiesta scritta del cliente, da inviarsi per posta ordinaria o utilizzando strumenti informatici. Della ricezione di tale richiesta l'Ombudsman provvede ad informare tempestivamente per iscritto l'intermediario interessato.
2. La richiesta deve specificare il contenuto della controversia ed essere corredata da ogni altra notizia e documentazione utile, anche ai fini della verifica circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso.
3. Il verificarsi, in corso di istruttoria, di una delle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è causa di improcedibilità del ricorso, con conseguente dichiarazione di archiviazione da parte dell'Ombudsman.

Art. 9

1. Non appena pervenuto il ricorso, la Segreteria lo sottopone al Presidente, il quale, ove constatati l'evidente incompetenza dell'Ombudsman, ne propone la dichiarazione di inammissibilità al Collegio.
2. Se nel corso dell'istruttoria l'intermediario raggiunge l'accordo con il ricorrente, l'Ombudsman ne prende atto e dichiara la cessazione della materia del contendere.

Art. 10

1. La decisione dell'Ombudsman è motivata; essa deve essere resa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione utile del richiedente ed è vincolante per l'intermediario.
 2. La Segreteria, se nel corso dell'istruttoria accerta che il ricorso è privo di documentazione necessaria per la migliore comprensione dell'oggetto della controversia, richiede al ricorrente l'integrazione della documentazione, fissando a tal riguardo un termine per la risposta. La richiesta comporta la sospensione del termine di cui al comma 1.
 3. I termini di cui ai commi precedenti sono sospesi per l'intero mese di agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
 4. La Segreteria può chiedere altresì, anche a mezzo fax o in via informatica, all'Ufficio Reclami dell'intermediario di inviare, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, una memoria – corredata dalla documentazione utile alla comprensione della controversia – illustrativa dei motivi che hanno indotto l'intermediario a respingere, in tutto o in parte, il reclamo o a non dare attuazione al relativo accoglimento nei termini indicati, oppure dei motivi per i quali non è stata fornita risposta nei termini di cui all'articolo 2, comma 3.
 5. Anche successivamente, ove ne sia il caso, possono essere richiesti, sia all'Ufficio Reclami dell'intermediario, sia al ricorrente ulteriori dati e notizie, stabilendo allo scopo un termine perentorio per la risposta.
 6. Il mancato rispetto dei termini assegnati dalla Segreteria ai sensi dei commi precedenti viene liberamente apprezzato dall'Ombudsman.
 7. L'istruttoria è effettuata in base alla documentazione prodotta dalle parti.
 8. La decisione è comunicata alle parti a cura della Segreteria per iscritto, ovvero utilizzando strumenti informatici.
 9. L'Ombudsman, qualora venga a conoscenza che l'intermediario non si è conformato alla decisione resa, assegna un termine per provvedere, decorso il quale rende nota l'inadempienza dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese dell'intermediario inadempiente.
- Il Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario approverà un regolamento di funzionamento del Collegio e della Segreteria tecnica.

Art. 11

1. I componenti dell'Ombudsman, il Coordinatore e gli addetti alla Segreteria sono tenuti al segreto d'ufficio.

Sezione IV**Disposizioni varie e transitorie****Art. 12**

1. L'intermediario deve pubblicizzare sia l'adesione al Conciliatore BancarioFinanziario, sia il contenuto del presente Regolamento, in particolare mediante la messa a disposizione della clientela, presso i locali aperti al pubblico, di idonea documentazione, avente caratteristiche di asportabilità. In particolare, l'intermediario preciserà i tempi e i modi di trattazione dei reclami, ai sensi della normativa richiamata al precedente articolo 2, comma 3.
2. L'intermediario deve altresì pubblicizzare l'istituzione del proprio Ufficio Reclami, i relativi recapiti e le modalità di contatto disponibili per la clientela, nonché l'indirizzo al quale inoltrare i ricorsi rivolti all'Ombudsman.

Art. 13

5. La Segreteria tecnica conserverà la documentazione relativa ai ricorsi per i tre anni successivi a quello in cui è intervenuta la decisione dell'Ombudsman.

Art. 14

1. Eccettuate le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman, le procedure di cui al presente Regolamento sono gratuite per il cliente.
2. Il cliente può, a sue spese, farsi assistere o rappresentare nella redazione del ricorso e delle memorie.

Art. 15

1. Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, anche successivo alla decisione, l'Autorità giudiziaria, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale.

Art. 16

1. Il presente Regolamento entra in vigore nella stessa data che sarà comunicata dalla Banca d'Italia quale data di avvio dell'operatività del sistema denominato "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), ai sensi delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari".
2. Il Collegio in carica alla data di approvazione del presente Regolamento continua ad esercitare le sue funzioni fino alla data che sarà stabilita dal Conciliatore BancarioFinanziario per l'insediamento del Collegio nella nuova composizione di cui all'articolo 4. Fino a tale data, esso avrà competenza a giudicare le controversie di cui all'articolo 1 ("nuovo ruolo"), nonché quelle presentate a norma del Regolamento precedentemente vigente con ricorso recante data precedente a quella di inizio dell'operatività del sistema "Arbitro Bancario Finanziario" ("vecchio ruolo"); in relazione a queste ultime, qualora il ricorrente, in corso di procedura, decida di adire l'ABF, il Collegio procederà all'archiviazione del caso.
3. Qualora i ricorsi riguardino più oggetti, che interessino la competenza sia dell'Ombudsman che dell'ABF, il Collegio, se l'oggetto prevalente rientra nella propria competenza, si pronuncerà incidentalmente anche sulle restanti questioni, se queste siano di contenuto marginale; in caso contrario, limiterà la decisione all'oggetto di competenza, avvertendone il ricorrente.
4. Il nuovo Collegio prenderà in carico tutti i ricorsi pendenti alla data del suo insediamento, ivi inclusi quelli di "vecchio ruolo".
5. I ricorsi rientranti nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, che dovessero pervenire all'Ombudsman, saranno restituiti ai ricorrenti, con la indicazione dell'entrata in vigore del nuovo sistema.
6. Ove la nomina del Presidente o le designazioni dei componenti del Collegio non pervengano entro 60 giorni dalla richiesta, il Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario provvede alla nomina del componente mancante - che rimane in carica fino alla nomina effettuata in conformità di quanto previsto all'art. 4 - che possieda i requisiti e per il quale non sussistano le situazioni di cui al medesimo articolo.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

ALLEGATO 3

Il presente documento ha l'obiettivo di comunicare - prima che la Banca presti i servizi di investimento ai suoi clienti - tutte le informazioni che sono necessarie ai clienti stessi per assumere consapevoli decisioni di investimento.

Il documento è redatto in conformità a quanto prescritto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.04.2004 n. 2004/39/CE e dalla direttiva della Commissione europea del 10.08.2006 n. 2006/73/CE, così come recepite in Italia con il decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni nonché con il Regolamento Consob in materia di Intermediari (di seguito "Normativa MIFID").

I. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO**1. Dati societari**

Denominazione Sociale: IW BANK S.p.A.

Sede Legale: via Cavriana, 20 - 20134 MILANO

Indirizzo Telematico: www.iwbank.it, www.iwbank.at, www.iwbank.be, www.iwbank.de, www.iwbank.fr, www.iwbank.lu, www.iwbank.co.uk

Altri recapiti: telefono numero verde 800 991188 per le chiamate dall'estero +39.02.74875801 telefax : +39.02.7487.4921 email: info@iwbank.it

Codice ABI: 3165.8

Numero d'iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: 5462.7.0

Gruppo Bancario di appartenenza: Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni (in forma abbreviata "UBI Banca")

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 06170510017

Capitale Sociale: Euro 18.404.795 interamente sottoscritto e versato

2. Lingue nelle quali il cliente può comunicare

Le comunicazioni tra la Banca e il Cliente possono avvenire in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, a seconda della nazionalità del Cliente. Anche i documenti e le altre informazioni trasmesse dalla Banca al Cliente possono essere rese nelle medesime lingue.

3. Metodi di comunicazione**3.1. Canali di interazione tra la Banca e il Cliente**

La Banca è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia (Via Nazionale, 91, 00184 ROMA, www.bancaditalia.it, email@bancaditalia.it) e della Consob (Via. G.B. Martini, 3, 00198 ROMA, www.consob.it, consob@consob.it).
La Banca è stata debitamente autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dell'attività bancaria nonché alla prestazione dei seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, sottoscrizione e collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione in garanzia nei confronti dell'emittente, collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti.

Al fine di impartire le proprie disposizioni, il Cliente deve identificarsi utilizzando i propri codici di sicurezza, che sono strettamente personali e non possono essere in alcun caso comunicati ad altri soggetti.

3.2. Ordini del Cliente

Il Cliente invia alla Banca le proprie disposizioni aventi ad oggetto strumenti finanziari tramite i canali telematici messi a disposizione dalla Banca stessa. In particolare, il Cliente può utilizzare: (i) la rete internet; (ii) il canale telefonico.

I tracciati telematici dei collegamenti tramite rete internet ovvero le registrazioni su supporto informatico dei contatti telefonici fanno piena prova delle disposizioni impartite dal Cliente.

4. Autorizzazioni

La Banca è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia (Via Nazionale, 91, 00184 ROMA, www.bancaditalia.it, email@bancaditalia.it) e della Consob (Via. G.B. Martini, 3, 00198 ROMA, www.consob.it, consob@consob.it).

La Banca è stata debitamente autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dell'attività bancaria nonché alla prestazione dei seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, sottoscrizione e collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione in garanzia nei confronti dell'emittente, collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti.

Ai sensi di quanto previsto dalla direttiva n. 2006/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (in materia di "passaporto europeo"), la Banca svolge in libera prestazione dei servizi (vale a dire senza stabilirvi succursali) le predette attività nei seguenti Stati membri dell'Unione Europea: Germania, Austria, Belgio, Regno Unito, Francia e Olanda.

5. Promotori finanziari

Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca si avvale anche di promotori finanziari, iscritti ad un apposito Albo, tenuto dalle Autorità competenti dello Stato Italiano.

6. Rendicontazioni

Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca fornisce prontamente al Cliente la relativa rendicontazione. In particolare la Banca, nella prestazione dei servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, nonché di collocamento, mette a disposizione del Cliente nell'area riservata del sito Internet, salva sua diversa esplicita richiesta, per ogni operazione, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione o a quello in cui si è ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, la nota di cui al Regolamento Intermediari.

Nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei clienti nonché di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca richiede al Cliente di indicare - in relazione all'operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari - un importo (non inferiore alle sue disponibilità complessive presso la Banca) al quale commisurare la soglia delle perdite di cui al successivo periodo ("Capitale di Riferimento").

Nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei clienti nonché di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca comunica al Cliente le perdite superiori alla soglia del 50% del Capitale di Riferimento, quando tali perdite derivino dall'operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari.

7. Misure di tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti detenuti, aggiornate in via continuativa e tempestivamente, affinché la posizione di ogni singolo Cliente possa essere ricostruita con certezza.

Nel caso in cui i beni della clientela siano depositati (o sub-depositati) presso soggetti terzi, la Banca sceglie i depositari (o sub-depositari) sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nel mercato in cui gli stessi operano. La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale, nonché le eventuali variazioni con apposite comunicazioni. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari viene periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

8. Sistema di indennizzo degli investitori

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento, aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, quale sistema di indennizzo a tutela degli investitori in caso di procedure concorsuali. Più specificatamente, il Fondo interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato, per ciascun investitore, sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo di Euro 20.000,00.

Al fine di ottenere l'indennizzo, il Cliente i cui crediti siano stati ammessi allo stato passivo, devono presentare apposita istanza al Fondo, a mezzo raccomandata a .r., allegando la documentazione necessaria ai sensi di legge (D.M. 14 novembre 1997, n.485 e successive modifiche e integrazioni).

La Banca, in quanto autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, aderisce obbligatoriamente anche al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, quale sistema che concorre al pagamento dei depositi bancari e delle altre attività assimilabili, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario.

9. Conflitti di interesse

Al momento della prestazione dei servizi di investimento, dei servizi accessori o della combinazione di tali servizi da parte della Banca potrebbero insorgere conflitti di interesse tra la Banca ed il Cliente o tra i Clienti della stessa Banca. La manifestazione di queste circostanze non è conseguenza di comportamenti illegittimi da parte della Banca. La Normativa MIFID riconosce, infatti, che è impossibile eliminare i conflitti di interesse a causa della pluralità di attività svolte nel comparto finanziario dalla Banca e dalle altre entità del gruppo bancario di appartenenza, le quali sono pertanto chiamate ad adottare misure idonee per evitare che i conflitti ledano gli interessi dei clienti.

La Banca ha formulato una propria politica di gestione dei conflitti di interesse modulata sulle proprie dimensioni e sulle proprie caratteristiche operative e coordinata con la politica sui conflitti di interesse definita a livello di capogruppo.

La policy in materia di conflitti di interesse si coordina, tra l'altro, con il Codice di Comportamento e il Codice Etico che sanciscono i principi di integrità, correttezza ed equità a cui la Banca ispira la propria attività.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e

al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188

Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

Nell'ambito della policy dei conflitti di interesse, la Banca ha individuato le situazioni che possono determinare l'insorgere dei conflitti di interesse effettuando la mappatura delle situazioni rilevanti.

Tali situazioni di conflitto possono manifestarsi nei casi in cui: (i) la Banca, un soggetto rilevante (ad es. un amministratore della Banca o un suo congiunto)¹ o un soggetto legato alla Banca da un rapporto di controllo, di tipo diretto o indiretto (di seguito i "Soggetti") possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita a danno del cliente; (ii) nel caso in cui i Soggetti siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente stesso; (iii) nel caso in cui i Soggetti abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; (iv) nel caso in cui i Soggetti svolgano la medesima attività del Cliente; (v) nel caso in cui i Soggetti ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente un incentivo, sotto qualunque forma (cd. inducements).

Al fine di evitare che le predette situazioni possano incidere negativamente sugli interessi dei propri Clienti, la Banca adotta ed attua soluzioni organizzative e procedurali in conformità a quanto stabilito dalla Normativa MIFID.

Tali soluzioni si sostanziano, in relazione a ciascuna situazione di conflitto, in uno o più dei seguenti interventi:

- non svolgere l'attività ovvero non compiere le operazioni che generano l'insorgere del conflitto;
- accettare di svolgere l'attività ovvero di compiere le operazioni che generano il conflitto, adottando però le misure necessarie alla protezione degli interessi dei Clienti. Tali misure, che attuano i principi generali del Codice di comportamento e del Codice Etico, si sviluppano intorno alle seguenti linee: (i) l'istituzione di una funzione di compliance preposta, tra l'altro, ad assicurare il rispetto della normativa in materia di conflitti di interesse; (ii) la segregazione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito della struttura organizzativa della Banca e del gruppo bancario; (iii) la definizione e la relativa formalizzazione delle procedure interne; (iv) misure di sicurezza e di riservatezza nella gestione delle informazioni sensibili;
- rendere prontamente edotti i Clienti in merito alle situazioni di conflitto, nel caso si reputi che le misure adottate per gestire i conflitti possano non essere sufficienti ad evitare, con ragionevole certezza, il rischio di arrecare nocumento agli investitori.

La Banca, nell'ambito della gestione delle situazioni che possono determinare l'insorgere dei conflitti di interesse, garantisce anche il rispetto e il costante monitoraggio delle procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti.

Si sottolinea che i Clienti possono richiedere alla Banca maggiori dettagli sulla politica adottata per la gestione dei conflitti di interesse, secondo quanto previsto dalla Normativa MIFID.

10. Incentivi

Nella prestazione del servizio di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo avente per oggetto quote di OICR italiani ovvero quote di OICR armonizzati, la Banca mette a disposizione del Cliente in via continuativa nell'apposita sezione del proprio sito internet, per ciascun fondo e/o comparto di OICR, oltre ai documenti prescritti dalla normativa vigente, informazioni aggiornate riguardanti: (i) la composizione del patrimonio dell'OICR con l'evidenza della sua suddivisione per asset class (azioni, obbligazioni, liquidità, altro), per aree geografiche, per settore economico; (ii) indici per la misurazione della rischioosità; (iii) dati sui rendimenti storici.

Esclusivamente previa esplicita richiesta del Cliente, la Banca può, altresì, raccomandare al Cliente l'investimento in uno o più specifici OICR tra quelli che essa colloca. In questo caso, la Banca richiede al Cliente le informazioni previste dalla normativa MIFID al fine di raccomandare OICR adeguati al profilo del Cliente.

In relazione ai predetti servizi forniti al Cliente, la Banca percepisce dai gestori (ad es. SGR, Sicav) degli OICR collocati compensi (cd. *inducements*) periodici commisurati in misura percentuale al valore delle commissioni di gestione a loro volta percepite dai gestori sulla porzione di patrimonio dell'OICR riferibile ai clienti della Banca.

La Banca si impegna a fornire ai Clienti che lo richiedano i dettagli dei predetti compensi.

II. LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

1. Deposito degli strumenti finanziari dei clienti presso terzi

La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari dei Clienti presso organismi di deposito centralizzato e presso altri depositari abilitati. La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nonché le eventuali variazioni con apposita comunicazione, che può essere resa anche nell'ambito del rendiconto **annuale** del deposito di custodia e amministrazione titoli.

Nel caso di insolvenza del sub depositario la possibilità, per il Cliente, di rientrare in possesso dei propri valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto insolvente.

2. Deposito degli strumenti finanziari in conti omnibus

Il subdeposito degli strumenti finanziari dei clienti presso i depositari abilitati può essere effettuato utilizzando dei conti omnibus, vale a dire conti intestati alla Banca (con l'indicazione che si tratta di beni di terzi) in cui vengono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti.

In questo caso, il Cliente corre il rischio che la Banca possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri Clienti gli strumenti finanziari di sua proprietà. In proposito, si evidenzia che nel caso di assoggettamento della Banca alla liquidazione coatta amministrativa, la normativa vigente prevede che ove la Banca non abbia rispettato l'obbligo di mantenere separati gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente, i clienti medesimi possono vedere leso il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione degli strumenti finanziari di loro proprietà.

Tuttavia, si evidenzia che la normativa vigente impone agli intermediari di mantenere separata la proprietà tra gli strumenti finanziari di proprietà di ciascun Cliente, imponendo, tra l'altro, l'adozione di misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio.

3. Utilizzo di subdepositari soggetti ad un ordinamento giuridico extra-comunitario

La Banca può utilizzare subdepositari insediati anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. In questi casi, la normativa vigente impone alla Banca di selezionare un depositario regolamentato e vigilato. Se il Paese terzo non prevede forme di vigilanza per i soggetti che svolgono tale attività, la Banca può avvalersi di soggetti insediati in tali Stati solo se la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Nel caso di sub-deposito presso soggetti insediati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, e, in particolare, in Paesi caratterizzati da situazioni di instabilità politico-istituzionale, i diritti dei Clienti, ivi incluso il godimento in qualsiasi forma degli strumenti finanziari di loro proprietà, potrebbero essere assoggettati a restrizioni derivanti da provvedimenti delle Autorità locali.

4. Gravami esistenti sui beni dei Clienti

Nel caso in cui la Banca accordi finanziamenti al Cliente al fine di consentirgli di effettuare operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari in cui interviene la Banca medesima, è prevista l'esistenza di gravami a favore della Banca sui beni di pertinenza del Cliente medesimo depositati presso la Banca.

In particolare, nel caso in cui la Banca accordi al Cliente la possibilità di effettuare operazioni di "acquisto allo scoperto" (cd. "servizio scalper marginazione"), vale a dire di effettuare operazioni di acquisto di strumenti finanziari per controvalori che superano le sue disponibilità liquide in deposito presso la Banca, il Cliente può disporre di tutti gli strumenti finanziari di sua pertinenza depositati presso la Banca esclusivamente al fine di rimborsare alla Banca il finanziamento concesso. Inoltre, il Cliente attribuisce alla Banca la facoltà di disporre dei propri strumenti finanziari al fine di rientrare dall'affidamento accordato al Cliente, in tutti i casi in cui il Cliente medesimo non rispetti le limitazioni e i vincoli specificamente stabiliti nel contratto che disciplina le operazioni di acquisto allo scoperto.

Nel caso in cui la Banca accordi al Cliente la possibilità di effettuare operazioni di "vendita allo scoperto" (cd. Servizio Short Selling Prestito titoli) vale a dire di effettuare operazioni di vendita di strumenti finanziari che il Cliente non detiene nel suo deposito titoli in essere presso la Banca, il Cliente costituisce a favore della Banca pegno irregolare su una congrua somma di denaro (secondo quanto specificato nel relativo contratto) detenuta presso la Banca. Tale somma di denaro può essere utilizzata dalla Banca anche per finanziare la chiusura della posizione short, nel caso in cui il cliente non rispetti le limitazioni e i vincoli specificamente stabiliti nel contratto che disciplina le operazioni di vendita allo scoperto.

Nel caso di Clienti che operino in strumenti finanziari derivati, la Banca richiede la costituzione di congrui margini di garanzia aventi ad oggetto somme di denaro e/o strumenti finanziari. Tali margini di garanzia vengono resi indisponibili al Cliente e vincolati a favore della Banca a garanzia dell'operatività in strumenti finanziari derivati posta in essere dal Cliente medesimo.

¹ Per la definizione di soggetto rilevante, si veda l'art. 2, comma 1, lettera p, del Regolamento Consob/Banca d'Italia adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del d. lgs. n. 58/1998.

Si richiama inoltre l'attenzione sulle clausole contrattuali che disciplinano in generale i rapporti con la Banca, nella parte in cui prevedono che la Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.

Si richiama inoltre l'attenzione sulle clausole contrattuali che disciplinano in generale i rapporti con la Banca, nella parte in cui prevedono che la Banca, esclusivamente per i Clienti diversi dai consumatori, quando esistono più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, può - al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice civile (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse) o comunque al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca - valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili ed anche qualora il credito del Cliente derivi da rapporti di mandato.

5. Utilizzo da parte della banca degli strumenti finanziari dei Clienti

Il Cliente può autorizzare la Banca a utilizzare gli strumenti finanziari di sua pertinenza nell'interesse proprio o di terzi. Gli obblighi e le responsabilità che l'utilizzo di questi strumenti comporta sono disciplinati dalle clausole contenute nei contratti, rispettivamente di prestito titoli, pronti contro termine e riporto, che saranno stipulati tra le Parti.

In particolare, si segnala che il Cliente può attivare il servizio di prestito titoli, che gli consente di ottenere un rendimento dal semplice deposito dei loro strumenti finanziari nei conti amministrati in essere presso la Banca. Infatti, accedendo a tale servizio, il cliente autorizza la Banca a prendere in prestito i titoli di sua proprietà ottenendo, in relazione a ciascuna operazione di prestito effettivamente eseguita dalla Banca, una remunerazione commisurata al controvalore dei titoli prestati, fermi restando tutti gli altri diritti (escluso il diritto di voto) connessi con la titolarità dei titoli, inclusa la possibilità di venderli in qualsiasi momento.

I rischi del servizio sono da porre in relazione al trasferimento di proprietà dei titoli del Cliente alla Banca o a un terzo (nel caso di trasferimento dei titoli a un terzo la Banca garantisce comunque il buon fine dell'operazione).

Ne consegue che il rischio di credito è limitato alla sola ipotesi di default della Banca.

Infatti, la Banca:

- assume in proprio l'obbligazione di restituire al cliente i titoli oggetto delle singole operazioni di prestito alle date di scadenza, quando assume la veste di mutuuario; ovvero
- garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito, vale a dire la restituzione dei titoli alla scadenza di ciascuna operazione, quando la Banca intermedia le singole operazioni di prestito e la veste di mutuuario è assunta da un altro soggetto.

Inoltre, l'adesione al servizio non comporta un maggiore esposizione del Cliente al rischio di mercato. Infatti, il servizio non pone alcun vincolo all'operatività del Cliente, che può disporre in ogni momento dei propri titoli. Il cliente può esercitare il diritto alla restituzione dei titoli dati a prestito con il semplice conferimento alla Banca di un ordine di vendita dei titoli stessi.

III. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Banca nella prestazione dei servizi di investimento, esegue operazioni in titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni), titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV), strumenti finanziari derivati.

La Banca fornisce al Cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari offerti. Qualora tali strumenti siano oggetto di offerta al pubblico ai sensi dell'art.94 e ss. del D. lgs 24 febbraio 1998, n.58, la Banca, attraverso il proprio sito internet, mette a disposizione il relativo prospetto informativo, predisposto ai sensi di legge.

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, in ogni caso è necessario tenere presenti i seguenti elementi: 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario (cd. "volatilità"); 2) la sua liquidità; 3) la divisa in cui è denominato; 4) gli altri fattori fonte di rischi generali; 5) l'effetto leva.

1. Titoli di capitale e titoli di debito: caratteristiche degli strumenti.

L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire; l'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o degli enti che li hanno emessi e ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente; il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito. Il Cliente può decidere di investire in titoli che si pongono in una posizione intermedia tra i titoli di capitale e i titoli di debito. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la possibilità di rimanere creditore della società emittente o di convertire in tutto o in parte, in un determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta) diventando socio delle stesse ed assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Inoltre il cliente, fin quando mantiene lo status di creditore, subisce il rischio della riduzione del valore del diritto di conversione nel caso di un eventuale andamento negativo della società di cui può diventare azionista. Il Cliente può anche sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant) che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di altri titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società collegata o non collegata, a una data scadenza ed in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant, diversamente dal diritto di conversione, può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Per questo tipo di titolo si possono formare, quindi, tre prezzi: quello dell'obbligazione comprensiva del warrant, quello dell'obbligazione priva del warrant e quello del warrant. Il sottoscrittore di tale tipo di titoli corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante esercizio dell'opzione concessagli. Il Cliente potrà sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati) funzionale alle modalità di calcolo della cedola del titolo. Questi titoli sono strumenti particolarmente rischiosi per l'investitore poiché i valori delle cedole sono legati all'andamento dell'attività sottostante al derivato stesso (tassi di interesse, cambi, indici di mercato, azioni, commodity) che può dipendere da uno (titoli strutturati c.d. di prima generazione) o da più indici di riferimento (titoli strutturati c.d. di seconda generazione). Inoltre, il Cliente potrà sottoscrivere titoli strutturati c.d. di categoria incrociata. Il rendimento di queste particolari obbligazioni può dipendere dalla differenza di andamento dei tassi di cambio fra diverse valute (c.d. currency indexed), dalla differenza di andamento del valore di merci (c.d. commodity linked), dall'andamento dei mercati azionari (c.d. equity linked) ovvero dall'andamento di un indice obbligazionario (c.d. bond indexed). Il Cliente potrà sottoscrivere, inoltre, titoli di debito che, a fronte del pagamento di una cedola fissa particolarmente elevata, non garantiscono il rimborso integrale a scadenza del capitale investito (c.d. reverse convertible). I titoli reverse convertible sono particolarmente rischiosi per l'investitore poiché nel caso in cui il prezzo dell'attività finanziaria sottostante al Reverse convertible alla scadenza sarà inferiore ad un valore di riferimento inizialmente fissato, l'investitore avrà diritto soltanto alla consegna di un numero prefissato di titoli azionari al posto del capitale versato all'atto della sottoscrizione.

2. La rischiosità dei titoli di capitale e dei titoli di debito.

RISCHIO SPECIFICO E RISCHIO GENERICO. Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto - rischio emittente) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto - rischio di interesse) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

IL RISCHIO EMITTENTE. Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore.

IL RISCHIO D'INTERESSE. Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse la necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

L'EFFETTO DELLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). I fondi comuni di investimento mobiliare sono patrimoni autonomi gestiti in monte, suddivisi in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti che hanno diritto di chiedere il rimborso delle stesse secondo i tempi e le modalità previste dal regolamento del fondo. I fondi comuni di investimento sono gestiti da una Società di gestione del Risparmio che investe le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o dai programmi d'investimento adottati. Ciascun fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di Gestione del Risparmio e da quello di ciascun partecipante.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

Con riferimento ai cc.dd. fondi comuni aperti o a capitale variabile, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di un'insufficiente diversificazione degli investimenti.

Il loro capitale può variare quindi sia in relazione agli acquisti e alle vendite realizzate sul mercato dai gestori del fondo sia in relazione al saldo tra ingressi e riscatti richiesti dai partecipanti.

Con riferimento ai fondi chiusi, invece, il capitale da sottoscrivere e il numero delle quote sono stabiliti al momento della costituzione e il diritto al rimborso viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Il Cliente che sottoscrive, invece, quote di Fondi comuni di investimento immobiliari chiusi affida il proprio risparmio ad una Società di Gestione del Risparmio che, con il patrimonio raccolto, svolge l'attività di acquisto, vendita, gestione e locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi oppure l'assunzione di partecipazioni in Spa o Sapa, non quotate, che hanno come oggetto esclusivo le precedenti attività.

Le SICAV sono società per azioni a capitale variabile aventi per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni. Diversamente da quanto accade per i fondi comuni di investimento aperti nel caso delle SICAV il sottoscrittore ricopre anche la figura di socio e quindi ha la possibilità di incidere sulla politica di investimento della società con l'esercizio del diritto di voto.

3. La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

4. La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

5. Gli altri fattori fonte di rischi generali

OPERAZIONI ESEGUITE IN MERCATI AVENTI SEDE IN ALTRE GIURISDIZIONI. Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nella giurisdizione dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

SISTEMI ELETTRONICI DI SUPPORTO ALLE NEGOZIAZIONI. Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti, potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

SISTEMI ELETTRONICI DI NEGOZIAZIONE. I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

OPERAZIONI ESEGUITE FUORI DA MERCATI ORGANIZZATI. Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati

6. L'effetto "leva".

6.1 FUTURES. Le operazioni su strumenti finanziari derivati comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Con riferimento ai futures, nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore diviene debitore di ogni altra passività prodotta.

6.2 OPZIONI. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

6.3 OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI ORGANIZZATI. GLI SWAPS E I CONTRATTI DI COMPRIVENDITA DI VALUTA SPOT CON ROLLOVER AUTOMATICO.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

6.3.1 GLI SWAPS

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma di standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso del contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

L'effetto "leva" di un'operazione finanziaria può essere incrementato facendo ricorso a finanziamenti ("scalper marginazione") oppure concordando con il Cliente di regolare in modo differito l'operazione ("vendita allo scoperto") ovvero utilizzando una combinazione di strumenti finanziari, per lo più derivati.

Il ricorso alle suddette combinazioni di strumenti e/o servizi comporta l'aumento del controvalore degli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente rispetto al patrimonio del medesimo, con conseguente incremento dei rischi dell'operazione finanziaria.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

6.3.2 | CONTRATTI DI COMPRASVENDITA DI VALUTA SPOT CON ROLLOVER AUTOMATICO

I contratti di compravendita di valuta spot con rollover automatico e regolati per differenziali, sono considerati strumenti finanziari derivati OTC e vengono inquadrati nella categoria dei contratti finanziari differenziali. L'investitore non dovrebbe effettuare operazioni in tali strumenti derivati laddove non sia in grado di comprendere la natura del contratto e l'entità dell'esposizione al rischio. È altresì necessario che l'investitore verifichi che il contratto sia appropriato rispetto al proprio profilo e alla propria posizione finanziaria.

Talune strategie di trading fondate su posizioni "spread" possono essere tanto rischiose quanto una semplice posizione "lunga" o "corta". Sebbene gli strumenti derivati possano essere utilizzati per la gestione del rischio, alcuni investimenti in tali strumenti si rivelano inadatti per molti investitori.

Gli strumenti finanziari in questione comportano rischi simili agli investimenti in futures o opzioni, di cui bisogna essere consci. Le operazioni di compravendita di valuta spot con rollover automatico possono altresì comportare passività effettive o potenziali e l'investitore deve essere consapevole delle implicazioni di tale eventualità. È necessario che l'investitore sia conscio che il trading in strumenti finanziari aventi ad oggetto valute rappresenta una delle forme più rischiose di investimento disponibili sui mercati finanziari ed è idoneo soltanto per investitori sofisticati e istituzioni finanziarie. Stante la possibilità di perdere l'intero patrimonio conferito, l'esecuzione di operazioni per finalità puramente speculative sui mercati delle valute deve essere effettuata soltanto con capitali di rischio che, anche in caso di perdita integrale, non influiscano significativamente sul benessere o le condizioni economiche dell'investitore interessato.

Ancora, va evidenziato che la Banca consente di porre in essere operazioni per importi superiori al capitale conferito (effetto leva) e ciò può determinare perdite superiori alle disponibilità dell'investitore presso la Banca.

Qualora in passato ci si fosse dedicati esclusivamente a forme di investimento conservative, potrebbe essere necessario uno studio approfondito del trading avente ad oggetto strumenti finanziari su valute prima di considerare un investimento di tale natura.

7. Combinazione di più servizi e rischiosità connessa.

La Banca offre ai suoi clienti un servizio che consiste nella combinazione dei servizi di esecuzione degli ordini per conto dei clienti terzi o ricezione e trasmissione di ordini e del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari, nelle quali interviene la Banca medesima.

In particolare, tale servizio è articolato come segue:

- a) Scalper Marginazione Intraday;
- b) Scalper Marginazione Overnight;
- c) Short Selling Prestito titoli

A) SCALPER MARGINAZIONE INTRADAY
Caratteristiche e funzione tecnico-economica del servizio

L'adesione al servizio Scalper Marginazione Intraday consente al Cliente di ottenere un affidamento dalla Banca finalizzato esclusivamente all'assunzione di posizioni in acquisto di determinate tipologie di strumenti finanziari per un controvalore pari ad un multiplo del suo patrimonio presso la Banca (cd. acquisto di strumenti finanziari allo scoperto).

Peraltro, il Cliente è obbligato a chiudere gli acquisti allo scoperto, mediante l'esecuzione di una o più operazioni di vendita, entro la medesima giornata nella quale ha disposto l'esecuzione delle operazioni di acquisto allo scoperto.

Nell'assunzione delle predette posizioni di acquisto allo scoperto, il Cliente assume, altresì, l'obbligo di osservare i seguenti limiti quantitativi:

- a) l'acquisto di strumenti finanziari allo scoperto non può mai essere superiore al minore importo tra:
 - il multiplo, pari alla leva finanziaria da lui prescelta, della somma tra il saldo sul suo conto corrente presso la Banca e il controvalore di tutti gli strumenti finanziari depositati a suo nome presso la Banca sul dossier di riferimento ridotto sulla base di percentuali prudenziali indicate nel contratto;
 - la somma dell'importo affidato e del saldo sul suo conto corrente presso la Banca.
- b) il Rapporto di Congruità deve costantemente mantenersi non inferiore alla soglia del 108% (intendendosi per rapporto di congruità il rapporto tra il controvalore di mercato complessivo del portafoglio titoli del cliente e l'ammontare dell'affidamento da lui utilizzato).

Nel caso in cui il Cliente, violi i suoi obblighi contrattuali (vale a dire l'obbligo di chiudere intraday le posizioni allo scoperto e l'obbligo di rispettare i predetti limiti quantitativi), la Banca può procedere, a sua discrezione:

- a chiudere d'ufficio le posizioni aperte; ovvero
- a finanziare il cliente, salva in ogni caso la facoltà della Banca medesima di chiudere d'ufficio in ogni momento le posizioni, con addebito degli interessi fissati contrattualmente sul finanziamento e di una penale.

L'esecuzione di operazioni di acquisto allo scoperto comporta l'apposizione di un vincolo a favore della Banca su tutti gli strumenti finanziari detenuti presso la Banca medesima sino a concorrenza dell'importo finanziato dalla Banca. Gli strumenti finanziari vincolati restano disponibili per il Cliente esclusivamente per la copertura dell'importo finanziato dalla Banca.

Sotto il profilo economico, gli acquisti allo scoperto permettono di sfruttare il cd. "effetto leva", ossia di investire un importo maggiore di quello detenuto presso la Banca, con la possibilità di ampliare le performance dei propri investimenti nel caso di rialzo dei prezzi degli strumenti finanziari acquistati allo scoperto; viceversa, nel caso di ribasso dei corsi degli strumenti finanziari dal Cliente acquistati allo scoperto, egli si espone al rischio di considerevoli perdite.

Rischi tipici del servizio

Il Servizio Scalper Marginazione Intraday comporta, oltre ai rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari già indicati nei precedenti paragrafi da 1 a 6, l'assunzione da parte del Cliente di ulteriori rischi connessi:

- a) all'affidamento concesso dalla Banca;
 - b) all'operatività in strumenti finanziari finanziati con l'affidamento concesso dalla Banca.
- a) Per quanto attiene ai rischi connessi all'affidamento, si evidenzia che la Banca:
 - può variare in senso sfavorevole le condizioni economiche dei finanziamenti;
 - può recedere o revocare l'affidamento concesso quando il Cliente violi gli obblighi da lui assunti contrattualmente (e, in particolare, gli obblighi sulla durata delle posizioni allo scoperto e/o gli obblighi sui limiti quantitativi per l'esecuzione di operazioni di acquisto allo scoperto), con conseguente rischio di subire perdite nel caso in cui la chiusura d'ufficio delle posizioni aperte avvenga in una fase di ribasso dei corsi dei titoli acquistati allo scoperto;
 - b) Per quanto attiene all'operatività in strumenti finanziari finanziati con l'affidamento concesso dalla Banca, si evidenziano i rischi dovuti:
 - alle oscillazioni al ribasso dei corsi degli strumenti finanziari acquistati allo scoperto, che possono comportare perdite di notevole entità;
 - alle oscillazioni al ribasso dei corsi degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Cliente presso la Banca che possono determinare l'automatica violazione dei limiti quantitativi dell'affidamento con conseguente facoltà della Banca di recedere/revocare l'affidamento concesso;
 - alla circostanza che la chiusura delle posizioni allo scoperto può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando esse hanno ad oggetto strumenti finanziari a diffusione limitata;
 - alla circostanza che la chiusura delle posizioni allo scoperto può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando si determinano situazioni di instabilità dei mercati finanziari;
 - alla circostanza che la chiusura delle posizioni aperte può divenire difficoltosa nel caso di malfunzionamenti dei sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni e/o dei sistemi elettronici di negoziazione.

B) SCALPER MARGINAZIONE OVERNIGHT
Caratteristiche e funzione tecnico-economica del servizio

L'adesione al servizio Scalper Marginazione Overnight consente al Cliente di ottenere un affidamento dalla Banca finalizzato esclusivamente all'assunzione di posizioni in acquisto di determinate tipologie di strumenti finanziari per un controvalore pari ad un multiplo del suo patrimonio presso la Banca (cd. acquisto di strumenti finanziari allo scoperto). Peraltro, per alcune tipologie di strumenti finanziari, il Cliente è obbligato a chiudere gli acquisti allo scoperto, mediante l'esecuzione di una o più operazioni di vendita, entro la medesima giornata nella quale ha disposto l'esecuzione delle operazioni di acquisto allo scoperto.

Nell'assunzione delle predette posizioni di acquisto allo scoperto, il Cliente assume, altresì, l'obbligo di osservare i seguenti limiti quantitativi:

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

- a) l'acquisto di strumenti finanziari allo scoperto non può mai essere superiore al minore importo tra:
- il multiplo, pari alla leva finanziaria da lui prescelta, della somma tra il saldo sul suo conto corrente presso la Banca e il controvalore di tutti gli strumenti finanziari depositati a suo nome presso la Banca sul dossier di riferimento ridotto sulla base di percentuali prudenziali indicate contratto;
 - la somma dell'importo affidato e del saldo sul suo conto corrente presso la Banca.
- b) il Rapporto di Congruità deve costantemente mantenersi non inferiore alla soglia del 108% (intendendosi per rapporto di congruità il rapporto tra il controvalore di mercato complessivo del portafoglio titoli del cliente e l'ammontare dell'affidamento da lui utilizzato).

Nel caso in cui il Cliente, violi i suoi obblighi contrattuali (vale a dire l'obbligo di chiudere intraday le posizioni allo scoperto e l'obbligo di rispettare i predetti limiti quantitativi), la Banca può procedere, a sua discrezione:

- a chiudere d'ufficio le posizioni aperte; ovvero
- a finanziare il cliente, salva in ogni caso la facoltà della Banca medesima di chiudere d'ufficio in ogni momento le posizioni, con addebito degli interessi fissati contrattualmente sul finanziamento e di una penale.

L'esecuzione di operazioni di acquisto allo scoperto comporta l'apposizione di un vincolo a favore della Banca su tutti gli strumenti finanziari detenuti presso la Banca medesima sino a concorrenza dell'importo finanziato dalla Banca. Gli strumenti finanziari vincolati restano disponibili per il Cliente esclusivamente per la copertura dell'importo finanziato dalla Banca.

Sotto il profilo economico, gli acquisti allo scoperto permettono di sfruttare il cd. "effetto leva", ossia di investire un importo maggiore di quello detenuto presso la Banca, con la possibilità di ampliare le performance dei propri investimenti nel caso di rialzo dei prezzi degli strumenti finanziari acquistati allo scoperto; viceversa, nel caso di ribasso dei corsi degli strumenti finanziari da loro acquistati allo scoperto, essi si espongono al rischio di considerevoli perdite.

Rischi tipici del servizio

Il Servizio Scalper Marginazione Overnight comporta, oltre ai rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari già indicati nei precedenti paragrafi da 1 a 6, l'assunzione da parte del Cliente di ulteriori rischi connessi:

- a) all'affidamento concesso dalla Banca;
- b) all'operatività in strumenti finanziari finanziata con l'affidamento concesso dalla Banca.
- a) Per quanto attiene ai rischi connessi all'affidamento, si evidenzia che la Banca:
- la può variare in senso sfavorevole le condizioni economiche dei finanziamenti;
 - può recedere o revocare l'affidamento concesso quando il Cliente viola gli obblighi da lui assunti contrattualmente (e, in particolare, gli obblighi sulla durata delle posizioni allo scoperto e/o gli obblighi sui limiti quantitativi per l'esecuzione di operazioni di acquisto allo scoperto), con conseguente rischio di subire perdite nel caso in cui la chiusura d'ufficio delle posizioni aperte avvenga in una fase di ribasso dei corsi dei titoli acquistati allo scoperto.
- b) Per quanto attiene all'operatività in strumenti finanziari finanziata con l'affidamento concesso dalla Banca, si evidenziano i rischi dovuti:
- alle oscillazioni al ribasso dei corsi degli strumenti finanziari acquistati allo scoperto, che possono comportare perdite di notevole entità;
 - alle oscillazioni al ribasso dei corsi degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Cliente presso la Banca che possono determinare l'automatica violazione dei limiti quantitativi dell'affidamento con conseguente facoltà della Banca di recedere/revocare l'affidamento concesso;
 - alla circostanza che la chiusura delle posizioni allo scoperto può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando esse hanno ad oggetto strumenti finanziari a diffusione limitata;
 - alla circostanza che la chiusura delle posizioni allo scoperto può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando si determinano situazioni di instabilità dei mercati finanziari;
 - alla circostanza che la chiusura delle posizioni aperte può divenire difficoltosa nel caso di malfunzionamenti dei sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni e/o dei sistemi elettronici di negoziazione.

C) SHORT SELLING E PRESTITO TITOLI

Caratteristiche e funzione tecnico-economica del servizio

Il Servizio Short selling e prestito titoli consente al Cliente di vendere determinati titoli (specificati in apposita lista resa disponibile nel sito Internet della Banca) che non detiene in portafoglio, con la finalità di ricomprarli ad un prezzo inferiore.

Per supportare le vendite allo scoperto, il Cliente deve, tuttavia, ricorrere anche al prestito titoli; infatti, i cicli di liquidazione dei mercati borsistici prevedono che il regolamento (cioè la consegna/ritiro dei titoli/lire) di tutte le compravendite eseguite nel corso di una determinata giornata venga effettuato dopo un numero prestabilito di giorni, con la conseguenza che la vendita allo scoperto di titoli si deve sempre accompagnare ad una operazione di "prestito" titoli (da consegnare per regolare nei termini previsti l'operazione di vendita precedentemente effettuata).

Peraltro, con riferimento a determinati titoli (anch'essi specificati in apposita lista resa disponibile nel sito Internet della Banca), il Cliente assume l'obbligo di chiudere le posizioni di vendita allo scoperto entro la medesima giornata di borsa in cui ha eseguito l'operazione di vendita allo scoperto.

Per ottenere i titoli in prestito dalla Banca, il Cliente deve costituire in garanzia a favore della Banca, a titolo di pegno irregolare (cd. Collateral), una somma di denaro (ovvero titoli), il cui controvalore deve risultare pari al controvalore della posizione short nel momento in cui viene assunta la posizione aumentata di una determinata percentuale (variabile in funzione del livello di leva finanziaria prescelta dal Cliente). Inoltre, il Cliente (nel caso di rialzo del corso dei titoli venduti allo scoperto), può essere tenuto ad integrare il Collateral qualora il rapporto di congruità si riduca al di sotto del limite del 108% (per rapporto di congruità si intende il rapporto tra la "garanzia" e il controvalore dei titoli prestati dalla Banca al loro valore corrente di mercato; per "garanzia" si intende la somma tra il valore del "Collateral" e la liquidità disponibile sul conto corrente del cliente).

Nel caso in cui il Cliente non rispetti il suddetto "rapporto di congruità" la Banca si riserva la facoltà di chiudere di propria iniziativa la posizione short del Cliente.

Sotto il profilo economico, l'assunzione di posizioni short consente al cliente di lucrare sul ribasso dei corsi di strumenti finanziari da lui non detenuti; tuttavia, nel caso in cui il corso degli strumenti finanziari venduti allo scoperto dovesse subire oscillazioni verso l'alto, il Cliente corre il rischio di subire perdite potenzialmente illimitate.

Rischi tipici del servizio

Il Servizio Short selling e prestito titoli comporta, oltre ai rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari già indicati nei precedenti paragrafi da 1 a 6, l'assunzione da parte del Cliente di ulteriori rischi connessi:

- a) all'operazione di prestito titoli;
- b) all'operatività in strumenti finanziari finanziata con il ricorso al prestito titoli.
- a) Per quanto attiene ai rischi connessi all'operazione di prestito titoli, si evidenzia che:
- il prestito può diventare particolarmente oneroso per il Cliente nel caso di "scarsità" dei titoli concessi a prestito sul mercato;
 - la Banca può variare in senso sfavorevole le condizioni giuridiche ed economiche delle operazioni di prestito titoli;
 - la Banca può estinguere d'ufficio le operazioni di prestito titoli nel caso in cui il Cliente non rispetti gli obblighi di adeguamento del Collateral, con conseguente rischio di subire perdite nel caso in cui la chiusura d'ufficio delle posizioni aperte avvenga in una fase di rialzo dei corsi dei titoli venduti allo scoperto;
- b) Per quanto attiene all'operatività in strumenti finanziari finanziata con il ricorso al prestito titoli si evidenziano i rischi dovuti:
- alle oscillazioni al rialzo dei corsi degli strumenti finanziari venduti acquistati allo scoperto, che possono comportare perdite di entità potenzialmente illimitata;
 - alla circostanza che la chiusura delle posizioni allo scoperto può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando esse hanno ad oggetto strumenti finanziari a diffusione limitata;
 - alla circostanza che la chiusura delle posizioni allo scoperto può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando si determinano situazioni di instabilità dei mercati finanziari;
 - alla circostanza che la chiusura delle posizioni aperte può divenire difficoltosa nel caso di malfunzionamenti dei sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni e/o dei sistemi elettronici di negoziazione.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188 Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

IV. COSTI ED ONERI

Le condizioni economiche, le commissioni e le spese applicate ai servizi di negoziazione, di ricezione e trasmissione di ordini e di collocamento sono quelle riportate nella tabella a seguire e in ogni caso ricomprese nello specifico documento ("allegato economico") allegato al Contratto. Al fine della determinazione del prezzo totale sostenuto dal Cliente, che si differenzia a seconda della natura del servizio prestato, delle modalità di svolgimento del servizio stesso e dello strumento finanziario, la Banca fornisce il dettaglio di tutti i costi come base di calcolo. Resta inteso che le predette condizioni economiche vengono mantenute costantemente aggiornate nel sito Internet della Banca.

CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI				
SPESE (CONTO IN EURO)				
	CONTO IW	CONTO TRADING	CONTO IWORK PRO	CONTO IWORK AZ
Spese per apertura e chiusura rapporto	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Spese mensili di custodia e amministrazione titoli	Gratis	Gratis	Gratis	10 €
Imposta di bollo	Nella misura prevista per legge	Nella misura prevista per legge	Nella misura prevista per legge	Nella misura prevista per legge
Spese di invio (opzionale) estratto conto titoli cartaceo (con periodicità annuale)	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €
Ordini ineseguiti (indipendentemente dal mercato)	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Ordini revocati	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Trasferimento titoli in ingresso	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Trasferimento titoli in uscita	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Accrediti di cedole e dividendi	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Operazioni su aumenti di capitale	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Richiesta ticket per partecipazione assemblee	5 € per ticket	5 € per ticket	5 € per ticket	5 € per ticket
Richiesta dematerializzazione titoli	50 € per titolo	50 € per titolo	50 € per titolo	50 € per titolo
Certificazione dividendi	0,50 € per dividendo percepito	0,50 € per dividendo percepito	0,50 € per dividendo percepito	0,50 € per dividendo percepito
Conferma cartacea esecuzione ordine	5 €	5 €	5 €	5 €

SERVIZI DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI
COMMISSIONI PER OPERAZIONI SU MERCATI CASH ITALIA
COMMISSIONI ORDINARIE

Le commissioni di seguito indicate sono in vigore:

- per tutti i Clienti che hanno richiesto l'apertura di un "Conto IW" profilo banking, ovvero di un "Conto IWork" profilo banking a partire dal 01.01.2010. Per i conti correnti "IW" e "IWork" aperti in precedenza sono in vigore le condizioni di negoziazione specifiche consultabili in area privata del sito nella sezione MyIWBANK;
- per tutti i Clienti che hanno richiesto l'apertura di un conto profilo trading dal 01.01.2010 al 30.06.2010. Per i conti correnti profilo trading aperti in precedenza sono in vigore le condizioni di negoziazione specifiche consultabili in area privata del sito nella sezione MyIWBANK;
- per i Clienti che hanno richiesto l'apertura di un conto profilo trading a partire dal 01.07.2010, in relazione all'operatività posta in essere tramite piattaforme di negoziazione diverse da 4Trader, WebTrader, IW Skitter, IW Quick Trade e IW GraphicTool Pro.

COMMISSIONI ORDINARIE		
COMMISSIONE PER ORDINE ESEGUITO SUI MERCATI E SUGLI MTF CASH ITALIANI	CONTO IW e CONTO IWORK	CONTO TRADING
Mercato telematico azionario (MTA)	0,199% (min 5 €, max 18 €)	€ 12,50
SEDEX (ex MCW)	0,199% (min 5 €, max 18 €)	€ 10
Mercato obbligazionario telematico (MOT – EuroMOT - ExtraMOT)	0,199% (min 5 €, max 18 €)	€ 15
EuroTLX®	0,199% (min 5 €, max 18 €)	€ 15
Hi-mtf	0,199% (min 5 €, max 18 €)	€ 15

COMMISSIONI PER OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DI VALUTA SPOT CON ROLLOVER AUTOMATICO

In relazione alla conclusione di operazioni aventi ad oggetto contratti di compravendita di valuta mediante rollover, è prevista l'applicazione di un margine ("spread") tra i tassi di cambio denaro e lettera, la cui misura varia in dipendenza delle valute di riferimento, delle condizioni di mercato e delle dimensioni dell'operazione. In particolare, il tasso di cambio applicato coincide con i prezzi denaro/lettera comunicati dalla Banca al Cliente ai sensi delle norme contrattuali relative ai servizi di investimento per l'operatività forex. Lo spread minimo tra il prezzo denaro ed il prezzo lettera è di 3 Pips (0,0003); lo spread massimo verrà determinato, di volta in volta, tenendo conto delle condizioni di mercato relative a ciascuna valuta negoziabile.

Lo spread non si applica in fase di riapertura delle operazioni. In tal caso il tasso di cambio viene rettificato delle seguenti due componenti:

- in aumento (nel caso di operazione di acquisto) o in diminuzione (nel caso di operazioni di vendita) di un importo pari all'onere di finanziamento maturato sulla Posizione Corta (1);
- in aumento (ove il tasso di interesse della Valuta Certa (2) sia inferiore al tasso di interesse della Valuta di Riferimento (3)) o in diminuzione (ove il tasso di interesse della Valuta Certa sia superiore al tasso di interesse della Valuta di Riferimento) di un importo calcolato in base al rapporto tra il tasso di interesse sulla Valuta Certa e il tasso di interesse sulla Valuta di Riferimento.

L'onere di finanziamento per la riapertura dell'operazione è calcolato sulla base di un tasso di finanziamento della posizione corta del **2% annuo**.

Il tasso di interesse è rilevato giornalmente per ogni valuta e corrisponde al tasso di interesse sui depositi "Tom-Next" pubblicato da Reuters alle ore 23.00 di ogni giorno lavorativo.

- dove per posizione corta deve intendersi una posizione con saldo negativo che indica un'aspettativa al ribasso del valore del bene al quale è riferita;
- è la valuta al numeratore del rapporto di cambio tra due valute. In tale valuta è denominato l'importo oggetto dell'operazione;
- è la valuta al denominatore del rapporto di cambio tra due valute. In tale valuta è denominato l'importo oggetto dell'operazione

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

COMMISSIONI ADATTIVE

Le commissioni di seguito indicate ("commissioni adattive") prevedono l'applicazione di un diverso livello commissionale a seconda del complessivo importo delle commissioni corrisposte dal Cliente ad IWBANK nel mese precedente, a fronte dell'operatività *trading* (ivi inclusa l'operatività in strumenti derivati). Il meccanismo si basa sull'applicazione al Cliente, nel mese in cui è avvenuta l'apertura del conto e per quello successivo, del livello commissionale di 3° livello. Nei mesi ancora successivi, i livelli commissionali applicati al Cliente saranno correlati alle commissioni complessivamente generate nel mese precedente ("generato mensile"). In particolare, qualora il generato mensile sia superiore all'importo massimo del *range* della soglia applicata il mese precedente, al Cliente sarà applicato il livello commissionale immediatamente più vantaggioso rispetto a quello applicato il mese precedente (indipendentemente dal valore delle commissioni effettivamente generate). Al contrario, qualora il generato mensile sia inferiore all'importo minimo del *range* della soglia applicata il mese precedente, al Cliente sarà applicato il livello commissionale immediatamente meno vantaggioso rispetto a quello applicato il mese precedente (indipendentemente dal valore delle commissioni effettivamente generate).

Le "commissioni adattive" sono in vigore per i Clienti che hanno richiesto l'apertura di un conto profilo trading successivamente al 01.07.2010 e operano sulle piattaforme 4Trader, WebTrader, IW Skitter, IW QuickTrade

COMMISSIONI ADATTIVE

CONTO TRADING			
Livello	Soglie	MTA/ETF/SEDEX	MOT/TLX/Hi-MTF
1°	0-499,99€	12,5€	15€
2°	500€-999,99€	10€	12,5€
3°	1.000€-1.999,99€	8€	10€
4°	2.000€-4.999,99€	5€	7,5€
5° - Default	>= 5.000€	3€	7€

COMMISSIONI PER OPERAZIONI SU MERCATI CASH ESTERI

Le commissioni di seguito indicate sono in vigore per tutti i Clienti IWBANK, indipendentemente dalla data di apertura e dalle piattaforme di negoziazione utilizzate.

COMMISSIONE PER ORDINE ESEGUITO SUI MERCATI CASH ESTERI	CONTO IW e CONTO IWORK	CONTO TRADING
XETRA (Germania)	0,199% (min 5 €, max 18 €)	€ 15,00
Euronext - Parigi (ex SBF)	0,199% (min 15 €, max 25 €)	€ 20,00
Euronext - Bruxelles (ex BEL)	0,199% (min 15 €, max 25 €)	€ 20,00
Euronext - Amsterdam (ex AMS)	0,199% (min 15 €, max 25 €)	€ 20,00
EUWAX (Germania)	0,19% (min 10 €)	0,19% (min 10 €)
SWB Stoccarda (Germania)	0,19% (min 10 €)	0,19% (min 10 €)
NYSE - NASDAQ - AMEX (USA) per conto in Euro - piattaforme IW	0,199% (min 10 €, max 18 €)	15 €
NYSE - NASDAQ - AMEX (USA) per conto in USD - <i>RealTick</i> ®	N.D.	15 USD
Chi-X (Europa)	0,199% (min 5 € max 18 €)	12,50 €
Virt-X e Zürich (Svizzera)	0,25% (min 15 €)	0,25% (min 15 €)
LSE - Sets (U.K.)	0,25% (min 15 €)	0,25% (min 15 €)
LSE - no Sets (U.K.)	0,30 % (min 50 €)	0,30 % (min 50 €)
IBEX (Spagna)	0,30% (min 100 €)	0,30% (min 100 €)

COMMISSIONE PER ORDINE ESEGUITO SUI MERCATI TELEFONICI

ATX (Austria)	0,15% (min 50 €)
HEX (Finlandia)	0,25% (min 15 €)
KFX (Danimarca)	0,25% (min 15 €)
OBX (Norvegia)	0,25% (min 15 €)
OMX (Svezia)	0,25% (min 15 €)
BVL (Portogallo)	0,30% (min 100 €)
IOX (Irlanda)	0,30% (min 100 €)
ASE (Grecia)	1,5% (min 100 €)
ASX (Australia)	0,7% (min 30 €)
JPN (Giapponese)	0,7% (min 30 €)
NASDAQ OTC	25 €
Eurobligazioni (OTC) (Eurobond)	0,199% (min 5 €)

COMMISSIONI FONDI E SICAV

Commissioni d'ingresso, switch e riscatto	Sono in vigore le condizioni specificate nei prospetti informativi e le condizioni pubblicate sul sito.
---	---

COMMISSIONE SU CAMBIO

Altri mercati non area Euro (Conti in Euro)	0,10% sul controvalore totale dell'operazione
Mercati USA (Conti in USD)	Nessuna

COSTI E COMMISSIONI SUPPLEMENTARI PER OPERAZIONI TRAMITE CALL CENTER (esclusi mercati telefonici)

OPERAZIONI DISPOSITIVE	
Ordini su titoli	5 € per ordine eseguito
Ordini su Fondi e SICAV	5 € per ordine eseguito
Cancellazione di ordini/sottoscrizioni	5 € per ordine cancellato

COSTI E COMMISSIONI SUPPLEMENTARI PER OPERAZIONI TRAMITE INTERFACCE ESTERNE (P.E.I., P-Scan, WIMServer e WIMServer PRO)

Costo di trasporto per gli ordini inviati via interfaccia esterna (per ogni ordine inserito, successivo ai primi 2.500 giornalieri). Commissione non applicata se il rapporto eseguiti/ordini è superiore al 2,5% nel giorno.	0,10 € per ordine
---	-------------------

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188 Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

PIATTAFORME DI NEGOZIAZIONE Costo IVA inclusa

	CONTO IW	CONTO TRADING	CONTO IWORK PRO	CONTO IWORK AZ
4Trader, WebTrader	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
IW Skitter	10 € al mese ⁴	10 € al mese ⁴	10 € al mese ⁴	10 € al mese ⁴
IW QuickTrade	20 € al mese ⁴	20 € al mese ⁴	20 € al mese ⁴	20 € al mese ⁴
IW GraphicTool Pro	20 € al mese ⁵	20 € al mese ⁵	20 € al mese ⁵	20 € al mese ⁵
IW GraphicTool Plus	10 € al mese ⁶	10 € al mese ⁶	10 € al mese ⁶	10 € al mese ⁶
RealTick® Professional (Italia / USA)	n.d.	195 € al mese ⁷	195 € al mese ⁷	195 € al mese ⁷
Sphera® - Pro X (informativa mercati italiani - book 20 livelli)	n.d.	100 € al mese ⁸	100 € al mese ⁸	100 € al mese ⁸
Easy Trade® Advanced	n.d.	60 € al mese ⁹	60 € al mese ⁹	60 € al mese ⁹
Easy Trade® Advanced Plus	n.d.	100 € al mese ⁸	100 € al mese ⁸	100 € al mese ⁸
WIMServer (connessione Tradestation® – IWQT)	n.d.	60 € al mese	60 € al mese	60 € al mese
WIMServer (connessione Metastock – IWQT)	n.d.	60 € al mese	60 € al mese	60 € al mese
WIMServer PRO (connessione Tradestation® – IWQT)	n.d.	90 € al mese	90 € al mese	90 € al mese
PEI (Personal External Interfaces)	n.d.	25 € al mese	25 € al mese	25 € al mese
API - RealTick® Professional (Italia / USA)	n.d.	100 € al mese	100 € al mese	100 € al mese
API - Sphera® - Pro X	n.d.	100 € al mese	100 € al mese	100 € al mese
API - Easy Trade® Advanced	n.d.	100 € al mese	100 € al mese	100 € al mese

⁴ GRATUITA per tutti i clienti che generano commissioni almeno pari a 50 €/mese.

⁵ GRATUITA per tutti i clienti che generano commissioni almeno pari a 200 €/mese.

⁶ GRATUITA per tutti i clienti che generano commissioni almeno pari a 100 €/mese.

⁷ GRATUITA per tutti i clienti che generano commissioni almeno pari a 1.500 €/mese.

⁸ GRATUITA per tutti i clienti che generano commissioni almeno pari a 1.000 €/mese.

⁹ GRATUITA per tutti i clienti che generano commissioni almeno pari a 600 €/mese.

INFORMATIVA Costi mensili

IW QUICKTRADE, 4TRADER E IW SKITTER	Flusso Realtime CONTO IW e CONTO TRADING	Gratuità IW e TRADING (commissioni generate/mese)	Flusso Realtime CONTO IWORK
Borsa Italiana- MTA, SEDEX, MOT, IDEM	2 €	Almeno 1 eseguito negli ultimi 90 gg	35 €
Borsa Italiana (Book a 20 livelli)	3 €	N.D.	40 €
Nyse+Amex	2 €	50	45 €
Nasdaq - livello 1	5 €	55	20 €
CME - Full	20 €	200	20 €
CME - Mini	10 €	100	10 €
Eurex - livello 1	8 €	100	25 €
Eurex - livello 2	20 €	200	36 €
CBOT - Full	40 €	400	40 €
CBOT - Mini	10 €	100	10 €
NYMEX - Full	40 €	400	40 €
NYMEX - Mini	10 €	100	10 €
COMEX - Full	40 €	400	40 €
COMEX - Mini	10 €	100	10 €
Euronext.Liffe	30 €	Non prevista	30 €
Liffe Metal	10 €	100	10 €
EURONEXT – Paris, Amsterdam e Bruxelles - livello 1	2 €	90	20 €
EURONEXT – Paris, Amsterdam e Bruxelles - livello 2	5 €	95	60 €
Xetra - livello 1	20 €	250	56 €
Xetra - livello 2	30 €	450	68 €
ATX - livello 1	2 €	20	30 €
Opzioni USA – OPRA DATA	3 €	Non prevista	20 €
MEFF - livello 2	20 €	Non prevista	20 €
SIBE – livello 2	15 €	Non prevista	40 €
EUWAX + Borsa di Stoccarda	5 €	Non prevista	5 €
Chi-X	Gratis	Gratis	Gratis
EuroTLX®	5 €	Non prevista	10 €
Hi - MTF	Gratis	Gratis	Gratis
The ICE – livello 2	50 €	500 €	50 €

NEWS (CONTO IW, CONTO IWORK e CONTO TRADING)

Thomson Reuters	Gratis
Mercati Italia	Gratis

RealTick® è un marchio registrato di Townsend Analytics, Ltd.

Sphera® è un marchio registrato di Kline srl

TradeStation® è un marchio registrato di Omega Research, Inc

La Banca, previa autorizzazione del Cliente, addebita sul conto corrente del medesimo le spese e le commissioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui tale conto risulti privo della provvista, il Cliente deve provvedere a ripristinare la provvista immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta di adempimento formulata dalla Banca.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

Allegato 4 - Documento di sintesi sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca ai sensi della Normativa MIFID.

1. Premessa

Alla disciplina comunitaria introdotta dalla Direttiva "Market in Financial Instruments Directive", (di seguito "MIFID"), adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 21 aprile 2004, ha introdotto nuovi obblighi in capo agli intermediari per assicurare agli investitori un elevato livello di protezione e consentire agli intermediari stessi di prestare servizi in tutta la Comunità europea, nel quadro del mercato unico, sulla base della vigilanza dello Stato membro di origine. In tale nuovo contesto, la Banca è chiamata ad adottare una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (di seguito "Strategia") che consenta di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente (c.d. best execution). Il concetto di best execution trova applicazione per tutte le tipologie di strumenti finanziari quotati o non quotati su un mercato regolamentato e indipendentemente dalla sede di esecuzione, sia essa un mercato regolamentato (di seguito "MR"), un sistema multilaterale di negoziazione (di seguito "MTF") un internalizzatore sistematico (di seguito "IS"), e si concretizza nella valutazione di una serie di fattori, quali prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni, natura dell'ordine o qualsiasi altro elemento rilevante, che consenta in concreto il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente.

2. Scopo

Alla luce di quanto indicato nella precedente premessa, la Banca è tenuta ad informare il Cliente circa la Strategia adottata, consegnando il presente documento di sintesi prima della prestazione del servizio di investimento richiesto e ottenendo il relativo consenso dal Cliente. La Banca applica la disciplina della best execution alla clientela retail e professionale. Le controparti qualificate, invece, possono godere del livello di protezione maggiore offerto dalla best execution solo qualora ne facciano esplicita richiesta alla Banca, in via generale o per singola transazione.

3. Oggetto
3.1 Fattori di best execution

La Banca al fine di garantire al Cliente il miglior risultato possibile, tenuto conto delle caratteristiche del Cliente, dell'ordine, dello strumento finanziario oggetto dell'ordine e delle sedi di esecuzione, ha assegnato nell'ambito della Strategia il seguente ordine ai diversi fattori rilevanti:

- prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione (c.d. "total consideration"),
- rapidità e probabilità di esecuzione,
- dimensione e natura dell'ordine,
- probabilità di regolamento,
- qualsiasi altro fattore rilevante ai fini della best execution.

La Banca attribuisce al prezzo una primaria importanza al fine di ottenere in modo duraturo il raggiungimento del miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del Cliente. Tuttavia, in talune circostanze, per alcuni clienti, ordini, strumenti finanziari e sedi di esecuzione, la Banca si riserva la facoltà di tenere in maggior considerazione altri fattori di esecuzione, sempre nell'ottica di raggiungere il miglior risultato possibile.

3.2 Sedi di esecuzione

Considerata la gerarchia dei fattori come stabilita nel precedente paragrafo, la Banca ha valutato le caratteristiche delle sedi di esecuzione (MR, MTF e IS), nonché delle modalità con cui la Banca stessa accede alle sedi di esecuzione medesime (c.d. "execution arrangements" o "dispositivi di esecuzione"), che consentano di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile. Allo stato attuale, la Banca ritiene si possa raggiungere tale obiettivo continuando ad operare all'interno dei MR o degli MTF, caratterizzati da un elevato grado di liquidità e da un processo di formazione dei prezzi trasparente, ritenendo che ad oggi non vi siano sedi di esecuzione alternative caratterizzate da altrettanto grado di liquidità. Allo stesso modo, la Banca ritiene di continuare a utilizzare i dispositivi di esecuzione già acquisiti. Tuttavia la Banca, ai sensi della Normativa MIFID, richiede comunque in via generale al Cliente retail o professionale il consenso esplicito ad eseguire gli ordini al di fuori di dette sedi. Il Cliente è tenuto a fornire detto consenso.

3.3 Negoziazione

Nello specifico la Banca, quando presta il servizio di negoziazione, opera sui seguenti MR, IS e MTF, in relazione agli strumenti finanziari indicati:

Sede di esecuzione	Strumento finanziario	Modalità di accesso (Execution Arrangements)
MTA	Azioni Italia	Diretto
TLX	Obbligazioni e certificati	Diretto
EUROTLX	Azioni, obbligazioni e certificati	Diretto
Euronext Parigi	Azioni Francia	Diretto
Euronext - Amsterdam	Azioni Olanda	Diretto
Euronext - Bruxelles	Azioni Belgio	Diretto
Xetra	Azioni Germania	Diretto
IDEM	Derivati Italia	Diretto
Eurex	Derivati Germania	Diretto
Chicago CME	Derivati US	Diretto
MOT	Obbligazioni Italia	Diretto
HI-MTF	Obbligazioni Italia	Diretto

Per le Euroobbligazioni la Banca ha individuato nella propria Strategia le sedi di esecuzione (IS e/o MTF). Tali sedi di esecuzione saranno oggetto di monitoraggio e revisione, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 5 del presente documento.

In particolari circostanze, qualora sia ritenuto necessario al fine di garantire la best execution, la Banca si riserva la facoltà di utilizzare altre sedi di esecuzione, non ricomprese nel predetto elenco o di eliminarne alcune, senza essere obbligata a comunicare tali variazioni al Cliente. Resta inteso, infatti, che l'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali la Banca opera in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è tempo per tempo aggiornato e disponibile sul sito Internet della Banca.

La Banca può operare in qualità di internalizzatore sistematico sui titoli dello Stato Italiano nonché su strumenti finanziari di propria emissione.

3.4 Ricezione e trasmissione di ordini

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca riceve gli ordini dal Cliente e trasmette al negoziatore gli ordini medesimi in qualità di raccogliitore passivo. Di seguito viene fornito l'elenco dei broker di cui la Banca si avvale per l'esercizio del servizio di trasmissione di ordini, in relazione ai diversi strumenti finanziari oggetto degli ordini ricevuti dai Clienti. Tali entità, con le quali la Banca ha concluso specifici accordi per l'esecuzione degli ordini, sono state scelte dalla Banca in considerazione della gerarchia dei fattori individuata al precedente paragrafo 3.1., al fine di garantire sempre al Cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile.

IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

Negoziatore	Strumento finanziario	Modalità di accesso (Execution Arrangements)
Morgan Stanley	Azioni Finlandia Azioni UK Azioni Danimarca Azioni Norvegia Azioni Svezia Azioni Svizzera Azioni Spagna Azioni Irlanda Azioni Portogallo Azioni Austria Azioni Grecia Azioni Australia Azioni Giappone US Equities Options	Indiretto
BBH	Azioni America (Nyse, Nasdaq, Amex)	Indiretto
UBS	Future Nymex Future Comex Future CME Future CBOT Future e Options Euronext.Liffe Future ICE	Indiretto
Baader	Azioni Germania Stoccarda Azioni Germania Euwax	Indiretto

3.5 Operazioni aventi ad oggetto contratti di compravendita di valuta spot con rollover automatico

Con specifico riferimento all'esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto contratti over the counter di compravendita di valuta spot con rollover automatico, stipulati per finalità speculativa e regolati per differenza, la Banca, nella individuazione della sede di esecuzione delle operazioni in questione, ha tenuto conto delle peculiarità del mercato di riferimento, quello delle valute, che si caratterizza per la circostanza che gli ordini di negoziazione vengono eseguiti dagli intermediari market maker ed i relativi contratti sono di norma negoziati bilateralmente tra le parti.

Alla luce di quanto sopra, la Banca ha quindi selezionato UBS quale market maker, ritenendo che tale intermediario sia in grado di offrire il prezzo migliore ed i minori costi di esecuzione (total consideration).

In aggiunta ed in subordine al fattore del corrispettivo totale, nella fase di selezione della execution venue, la Banca ha preso in considerazione i seguenti ulteriori parametri, elencati secondo importanza decrescente:

- la rapidità e probabilità di esecuzione degli ordini;
- la natura degli ordini;
- le dimensioni degli ordini;
- l'impatto esercitato sui prezzi di mercato dall'esecuzione degli ordini;
- la possibilità di miglioramenti dei prezzi.

Le valutazioni compiute dalla Banca in relazione al diverso rilievo dei singoli fattori di esecuzione hanno comunque e sempre avuto come presupposto e condizione l'obiettivo di conseguire il miglior risultato possibile per la clientela.

Nell'esecuzione degli ordini dei clienti, la Banca potrà altresì agire nella veste di controparte del Cliente. In tale ipotesi, il profitto della Banca consisterà nello spread tra il prezzo a cui la medesima Banca acquisterà dal market maker, UBS, lo strumento finanziario oggetto dell'Ordine ed il maggior prezzo di vendita dello strumento finanziario al Cliente medesimo.

4. Istruzioni specifiche del Cliente

Nel caso in cui l'ordine del Cliente contenga un'istruzione specifica, la Banca è tenuta ad eseguire detto ordine in conformità a tale specifica istruzione. Resta inteso che, al verificarsi di tale circostanza, la Banca non applica all'ordine ricevuto le regole di best execution adottate nella Strategia e descritte nel presente documento, salvo che si tratti di istruzione specifica parziale. In questo caso, infatti, la Banca ha l'obbligo di conformarsi alla predette regole in relazione agli elementi dell'ordine che non sono coperti dall'istruzione specifica.

5. Monitoraggio e revisione della Strategia

La Banca si impegna a monitorare costantemente l'efficacia della Strategia, nell'ottica di assicurare sempre al Cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini. La Banca effettua, con cadenza quantomeno annuale, una revisione della Strategia. In tutti i casi in cui vengano riscontrate eventuali carenze rilevanti ai fini del conseguimento della best execution, la Banca si impegna ad apportare tempestivamente alla Strategia le modifiche necessarie, avendo cura di comunicarle tempo per tempo al Cliente mediante avviso sul sito internet aziendale.